



Federazione Italiana Dama
Fondata nel 1924
CONI - Foro Italico
Largo Lauro de Bosis n.15 - 00135 ROMA
e-mail: segreteria@fid.it; www.federdama.it



REGOLAMENTO ORGANICO

della Federazione Italiana Dama

Adeguato allo Statuto modificato dal Commissario ad acta e approvato con delibera
254/2019 della Giunta Nazionale CONI dell'11 giugno 2019

REGOLAMENTO ORGANICO FEDERALE

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| LIBRO PRIMO - ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA FEDERAZIONE | 8 |
| PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI | 8 |
| SEZIONE I - FEDERAZIONE | 8 |
| Art. 1 - Costituzione e disciplina | 8 |
| Art. 2 - Organizzazione | 8 |
| SEZIONE II - CARICHE ELETTIVE | 8 |
| Capo I - Requisiti di eleggibilità e candidature | 8 |
| Art. 3 - Eleggibilità..... | 8 |
| Art. 4 - Candidature alle cariche elettive | 8 |
| Art. 5 - Verifica delle candidature | 9 |
| Art. 6 - Compilazione delle liste elettorali..... | 9 |
| Art. 7 - Documentazione dei requisiti di eleggibilità..... | 9 |
| Art. 8 - Incompatibilità | 9 |
| Art. 9 - Accertamento delle ineleggibilità e incompatibilità | 9 |
| Capo II - Accettazione, rinuncia, opzione | 9 |
| Art. 10 - Accettazione di nomina e rinuncia | 9 |
| Art. 11 - Comunicazione del domicilio | 10 |
| Art. 12 - Esercizio del diritto di opzione | 10 |
| Capo III - Durata delle cariche, decadenza, dimissioni | 10 |
| Art. 13 - Durata delle cariche | 10 |
| Art. 14 - Decadenza..... | 10 |
| Art. 15 - Giustificazione delle assenze alle riunioni degli organi collegiali | 10 |
| Art. 16 - Dimissioni: forma e comunicazione | 11 |
| Art. 17 - Presa d'atto delle dimissioni | 11 |
| SEZIONE III - SEPARAZIONE DEI POTERI | 11 |
| Art. 18 - Separazione dei Poteri | 11 |
| Art. 19 - Non sostituibilità degli Organi di Controllo e di Giustizia | 11 |
| SEZIONE IV - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI | 11 |
| Art. 20 - Funzionamento | 11 |
| Art. 21 - Principio della proroga | 10 |
| Art. 22 – Decentramento..... | 12 |
| SEZIONE V - ATTIVITA' SPORTIVA | 12 |
| Art. 23 - Attività sportiva..... | 12 |
| Art. 24 - Partecipazione alle gare | 12 |
| Art. 25 - Responsabilità..... | 12 |
| Art. 26 - Squadre e rappresentative nazionali..... | 12 |
| Art. 27– Titolo di Nazionale | 11 |
| Art. 28 – Titolo di Campione d'Italia | 13 |
| SEZIONE VI - PATRIMONIO E BILANCIO | 13 |
| Art. 29 - Rinvio allo specifico Regolamento | 13 |
| SEZIONE VII - INFORMAZIONE E TRASPARENZA | 13 |
| Art. 30 - Il Periodico della Federazione | 13 |
| Art. 31 - I destinatari del periodico | 13 |
| PARTE SECONDA - STRUTTURA..... | 13 |
| TITOLO I - ORGANI FEDERALI CENTRALI..... | 13 |
| SEZIONE I - GENERALITA' | 13 |
| Art. 32 - Organi e attribuzioni | 13 |
| SEZIONE II - ASSEMBLEA NAZIONALE..... | 13 |
| Capo I - Norme generali | 13 |
| Art. 33 - Composizione e tipologia | 13 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 34 - Indizione e pubblicità..... | 13 |
| Art. 35 - Convocazione..... | 13 |
| Art. 36 - Ordine del Giorno | 14 |
| Art. 37 - Partecipazione all'Assemblea Nazionale - Rappresentanze | 15 |
| Art. 38 - Deleghe | 15 |
| Art. 39 - Attribuzione del voto ed elenco ufficiale..... | 16 |
| Art. 40 - Commissione Verifica dei Poteri | 15 |
| Art. 41 - Apertura dell'Assemblea..... | 15 |
| Art. 42 - Assemblea elettiva Ufficio di Presidenza..... | 15 |
| Art. 43 - Il Presidente dell'Assemblea Nazionale | 16 |
| Art. 44 - Verbale dell'Assemblea | 16 |
| Art. 45 - Assemblea Nazionale in sessione Ordinaria..... | 16 |
| Art. 46 - Assemblea Nazionale in sessione Straordinaria | 16 |
| Art. 47 - Regolarità di costituzione - Validità delle deliberazioni..... | 17 |
| Art. 48 - Ricorsi avverso la validità dell'Assemblea Nazionale..... | 17 |
| Art. 49 - Votazioni e Conteggi..... | 17 |
| Capo II - Norme speciali per le elezioni..... | 18 |
| Art. 50 - Operazioni elettorali | 18 |
| Art. 51 - Computo dei voti e scrutinio..... | 18 |
| Art. 52 - Proclamazione dei risultati | 18 |
| SEZIONE III - PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE..... | 19 |
| Capo I - Elezione e funzioni | 19 |
| Art. 53 - Elezione | 19 |
| Art. 54 - Attribuzioni e compiti..... | 19 |
| Capo II - Impedimenti e decadenze..... | 20 |
| Art. 55 - Assenza o temporaneo impedimento..... | 20 |
| Art. 56 - Impedimento definitivo o dimissioni..... | 20 |
| Art. 57 - Decadenza e proroga dei poteri..... | 20 |
| SEZIONE IV - CONSIGLIO FEDERALE | 20 |
| Capo I - Elezione e funzioni..... | 20 |
| Art. 58 - Composizione ed Elezione..... | 20 |
| Art. 59 - Attribuzioni..... | 20 |
| Art. 60 - Incarichi particolari ai Consiglieri Federali | 20 |
| Capo II - Impedimenti e decadenze..... | 22 |
| Art. 61 - Non accettazione della carica - Dimissioni di uno o più Consiglieri..... | 22 |
| Art. 62 - Cessazione della maggioranza dei Consiglieri | 22 |
| Art. 63 - Vacanza a seguito di opzione..... | 22 |
| Capo III - Funzionamento | 22 |
| Art. 64 - Riunioni e modalità di convocazione | 22 |
| Art. 65 - Svolgimento dei lavori e deliberazioni..... | 22 |
| Art. 66 - Redazione e approvazione del verbale..... | 23 |
| Art. 67 - Facoltà del Segretario Generale | 23 |
| Art. 68 - Pubblicità delle delibere..... | 23 |
| SEZIONE V - VICEPRESIDENTI | 23 |
| Art. 69 - Elezione dei Vice Presidenti | 23 |
| Art. 70 - Attribuzioni dei Vice Presidenti..... | 22 |
| SEZIONE VI - CONSIGLIO DI PRESIDENZA..... | 23 |
| Art. 71 - Elezione, Composizione, Attribuzioni e deliberazioni | 23 |
| SEZIONE VII - SEGRETARIO GENERALE | 24 |
| Art. 72 - Attribuzioni, compiti e poteri..... | 24 |
| SEZIONE VIII - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | 24 |
| Capo I - Elezione e attribuzioni..... | 24 |
| Art. 73 - Composizione ed elezione | 24 |
| Art. 74 - Incompatibilità | 24 |
| Art. 75 - Attribuzioni e compiti..... | 24 |
| Capo II - Funzionamento e cessazione | 24 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 76 - Funzionamento | 24 |
| Art. 77 - Cessazione dalla carica..... | 25 |
| SEZIONE XIX- RIMBORSI DI SPESE E INDENNITA' | 25 |
| Art. 78 - Rimborsi di spese | 25 |
| Art. 79 - Indennità | 25 |
| TITOLO II - ORGANI FEDERALI PERIFERICI..... | 25 |
| SEZIONE I - GENERALITA' | 25 |
| Art. 80 - Elezione e funzioni | 25 |
| Art. 81 - Mancato o irregolare funzionamento..... | 25 |
| SEZIONE II - ORGANI REGIONALI | 25 |
| Capo I - Assemblea Regionale | 26 |
| Art. 82 - Norme di riferimento e compiti..... | 26 |
| Art. 83 - Verifica dei Poteri..... | 26 |
| Art. 84 - Ricorso | 26 |
| Capo II - Presidente Regionale..... | 26 |
| Art. 85 - Elezione | 26 |
| Art. 86 - Attribuzioni del Presidente Regionale | 25 |
| Art. 87 - Impedimento temporaneo | 25 |
| Art. 88 - Impedimento definitivo, dimissioni, opzione | 25 |
| Capo III - Consiglio Regionale..... | 26 |
| Art. 89 - Composizione..... | 26 |
| Art. 90- Elezione..... | 26 |
| Art. 91 - Sede | 26 |
| Art. 92 - Non accettazione della carica, dimissioni, opzioni | 26 |
| Art. 93 - Attribuzioni | 26 |
| Art. 94 - Funzionamento | 26 |
| Capo IV - Delegati Regionali | 28 |
| Art. 95 - Nomina e compiti | 28 |
| SEZIONE III - ORGANI PROVINCIALI | 28 |
| Art. 96 - Organi Provinciali..... | 28 |
| Art. 97 - Norme di riferimento..... | 28 |
| Art. 98 - Delegati Provinciali..... | 28 |
| Art. 99 – Composizione Consigli Provinciali | 28 |
| Art. 100 - Elezione | 28 |
| Art. 101 - Sede | 29 |
| Art. 102 - Non accettazione della carica, dimissioni, opzioni..... | 29 |
| Art. 103 - Attribuzioni..... | 29 |
| Art. 104 - Funzionamento | 29 |
| SEZIONE IV - ALTRI ORGANISMI..... | 28 |
| Capo I – Assemblee Regionali degli Atleti e degli Istruttori..... | 29 |
| Art.105 – Assemblea Regionale degli Atleti | 29 |
| Art.106 – Assemblea Regionale degli Istruttori..... | 30 |
| Capo II - Commissioni Federali | 30 |
| Art.107 - Finalità e funzionamento | 30 |
| Art.108 - Riunione delle Commissioni | 30 |
| Art.109 - Scadenza delle Commissioni | 31 |
| LIBRO SECONDO - I SOGGETTI..... | 32 |
| PARTE I - GLI AFFILIATI..... | 32 |
| Capo I - Tipologia | 32 |
| Art.110 - Sodalizi affiliati | 32 |
| Art.111 - Diritti e doveri dei Sodalizi..... | 32 |
| Capo II - Riconoscimento e Affiliazione..... | 32 |
| Art.112 - Riconoscimento | 32 |
| Art.113 - Modalità di affiliazione | 32 |
| Art.114 - Aggiornamento degli elenchi dei tesserati..... | 33 |
| Art.115 - Deliberazione della domanda di affiliazione | 33 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art.116 - Riaffiliazione | 33 |
| Art.117 - Deliberazione della domanda di riaffiliazione..... | 33 |
| Art.118- Termini | 33 |
| Art.119 - Effetti | 34 |
| Art.120 - Posizione irregolare degli Affiliati | 34 |
| Capo III - Denominazione - Abbinamenti - Sede - Rappresentanza | 34 |
| Art.121 - Denominazione sociale | 34 |
| Art.122 - Modificazioni..... | 34 |
| Art 123 - Sede sociale..... | 34 |
| Art 124 - Rappresentanza sociale..... | 34 |
| Capo IV - Fusioni e incorporazioni | 34 |
| Art.125 - Fusione | 34 |
| Art.126 - Incorporazione | 35 |
| Art.127 - Norme generali comuni | 35 |
| Art.128 - Diritti acquisiti | 35 |
| Capo V - Variazioni..... | 35 |
| Art.129 - Comunicazione delle variazioni..... | 35 |
| Capo VI - Cessazione di appartenenza alla F.I.D..... | 35 |
| Art.130 - Casi di cessazione | 35 |
| Art.131 - Scioglimento volontario, fusione e incorporazione..... | 35 |
| Art. 132 - Radiazione..... | 35 |
| Art.133 - Inattività..... | 36 |
| Art.134 - Revoca dell'affiliazione | 36 |
| PARTE SECONDA – TESSERATI..... | 36 |
| Capo I – Tesseramento | 36 |
| Art.135 – Vincolo federale | 36 |
| Art.136 – Tesserati | 36 |
| Art.137 – Obbligatorietà del tesseramento | 36 |
| Art.138 – Modalità di tesseramento | 36 |
| Art.139 – Validità del tesseramento e rinnovo | 36 |
| Art.140 – Termine del tesseramento | 36 |
| Art.141 – Partecipazione alle gare | 37 |
| Art.142 - Tesseramento | 37 |
| Art.143 - Diritti e doveri dei tesserati..... | 37 |
| Art.144- Segni distintivi | 37 |
| Capo II - Vincolo sportivo..... | 38 |
| Art.145 - Vincolo sportivo..... | 38 |
| Capo III - Quote e validità..... | 38 |
| Art.146 - Quota di Tesseramento | 38 |
| Art.147 - Duplicati | 38 |
| Capo IV - Tipologia delle Tessere Federali..... | 38 |
| Art.148 - Tipi di Tessera..... | 38 |
| Art.148/I – Tessera Agonistica..... | 38 |
| Art.148/II – Tessera Juniores..... | 39 |
| Art.148/III - Tessera Socio Sostenitore (Promozionale) | 39 |
| Art.148/IV - Tessera Arbitrale..... | 39 |
| Art.148/V - Tessera Istruttori | 39 |
| Art.148/VI – Tessera Problemistica | 39 |
| Art.148/VII - Tessera Giovanile Scolastica..... | 39 |
| Art.148/VIII - Tessera Esordienti..... | 39 |
| Capo V - Compatibilità e inibizioni | 39 |
| Art.149 – Compatibilità..... | 39 |
| Art.150 - Tesserato di più Sodalizi | 39 |
| Capo VI - Cessazione di appartenenza alla FID di un Tesserato | 39 |
| Art.151 - Disciplina..... | 39 |
| Art.151/I - Decadenza dalla carica o perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento | 39 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Art.151/II - Cessazione di appartenenza alla FID dell'Affiliato | 40 |
| Art.151/III - Radiazione | 40 |
| Art.151/IV - Recesso o Cancellazione | 40 |
| PARTE TERZA – ACCESSO AGLI ATTI..... | 40 |
| Art.152 – Ambito di applicazione..... | 40 |
| Art. 153 – Atti esclusi dal diritto di accesso | 40 |
| Art. 154 – Risposta alla richiesta..... | 40 |
| Art. 155 – Decadenza dell'autorizzazione..... | 41 |
| Art. 156 – Rilascio di copie e costi di notifica | 41 |
| PARTE QUARTA - ENTRATA IN VIGORE..... | 41 |
| Art.157 – Entrata in vigore..... | 41 |

REGOLAMENTO ORGANICO FEDERALE

LIBRO PRIMO - ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA FEDERAZIONE

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI

SEZIONE I - FEDERAZIONE

Art. 1 - Costituzione e disciplina

La Federazione Italiana Dama (FID) è costituita, nel rispetto dell'art.1 dello Statuto Federale, dall'insieme delle Associazioni e Società sportive che di seguito saranno indicati semplicemente come “Sodalizi” o “Affiliati”. L'attività della FID è disciplinata dallo Statuto e dai Regolamenti Federali, in armonia con la normativa dettata dal CONI e con gli indirizzi della Fédération Mondiale du Jeu de Dames (FMJD).

Art. 2 - Organizzazione

La FID realizza le proprie finalità istituzionali attraverso gli Organi direttivi, di giustizia, tecnici di sorveglianza e di controllo, indicati dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento Organico.

Gli Organi Federali sono:

- a) gli Organi Federali Centrali;
- b) gli Organi Federali Periferici;
- c) gli Organi di Giustizia;
- d) altri organismi

I componenti degli Organi Federali possono essere eletti o nominati.

SEZIONE II - CARICHE ELETTIVE

Capo I - Requisiti di eleggibilità e candidature

Art. 3 - Eleggibilità

Possono essere eletti alle cariche federali solo i candidati che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 39 dello Statuto.

Art. 4 - Candidature alle cariche elettive

In tutte le Assemblee Federali, i voti di preferenza espressi per chi non sia candidato, come di seguito previsto, non possono essere attribuiti e invalidano il voto.

Il tesserato, che sia in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 39 dello Statuto e che intenda concorrere a rivestire cariche federali elettive, deve porre la propria formale candidatura.

La candidatura si pone per iscritto indicando specificatamente la carica per la quale ci si intende candidare e dichiarando, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti prescritti, pena la irricevibilità della candidatura.

Una persona che ne abbia i requisiti non può candidarsi a più cariche federali, fermo restando che per la carica di Consigliere Federale può candidarsi in una sola quota.

Le candidature alle cariche federali, centrali o periferiche, debbono pervenire, nei termini previsti dall'art. 38 dello Statuto, alla Segreteria FID, se trattasi di carica centrale, o rispettivamente ai Comitati Regionali o Provinciali se trattasi di carica periferica, tramite posta elettronica certificata, o tramite raccomandata, in quest'ultimo caso farà fede il timbro postale di spedizione.

I membri uscenti di qualsiasi organo centrale e periferico che intendano nuovamente candidarsi per la stessa carica, sono, in ogni caso, tenuti a presentare la propria formale candidatura all'organo preposto.

Il rispetto del termine di deposito della candidatura è condizione di ammissibilità della stessa.

Art. 5 - Verifica delle candidature

La verifica delle candidature alla Presidenza Federale e a tutte le altre cariche centrali e periferiche è demandata al Segretario Generale della Federazione che ha il compito di:

- a) verificare la ritualità della trasmissione delle candidature e delle autocertificazioni di possesso dei requisiti;
- b) ammettere o respingere le candidature.

Il Segretario Generale dovrà procedere alle verifiche di cui al comma precedente nelle 48 ore successive al ricevimento delle candidature.

Le candidature sono pubblicate sul sito internet federale, con *link* diretto *home page*, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Avverso il provvedimento che ammette o respinge le candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che sono stati anche parzialmente esclusi e da parte della Procura federale. A pena di inammissibilità, l'impugnazione è proposta entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale e secondo le modalità e le procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 6 - Compilazione delle liste elettorali

Scaduti i termini prescritti, una volta espletate le formalità previste dal precedente art. 5, il Segretario Generale della FID provvede alla compilazione delle liste elettorali, suddivise per cariche elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico.

Delle candidature alla carica di Consigliere Federale, il Segretario Generale della FID provvede a compilare tre distinte liste relative rispettivamente ai candidati Consiglieri dei Sodalizi, Giocatori e Istruttori.

Il Segretario Generale provvede a rendere pubbliche le liste predette come previsto dall'art 5 del presente Regolamento.

Analoghe procedure devono essere seguite a cura dei Comitati Regionali e Provinciali, nei casi di elezioni a cariche periferiche.

Le liste aggiornate e definitive verranno consegnate al Presidente dell'Assemblea, il quale ne darà lettura in aula.

Copie degli elenchi dovranno essere esposte nella sala del Seggio per tutto il periodo della votazione.

Art. 7 - Documentazione dei requisiti di eleggibilità

Entro quaranta giorni dalla elezione, l'interessato deve regolarizzare il deposito, presso la Segreteria competente (Federale, Regionale, Provinciale), dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti dal precedente art. 3 per la eleggibilità o delle idonee dichiarazioni sostitutive.

Chi già ricopre una carica federale elettiva è esentato dal predetto deposito.

Art. 8 - Incompatibilità

Le incompatibilità ad accedere alle cariche federali sono quelle tassativamente previste dall'art. 40 dello Statuto.

Art. 9 - Accertamento delle ineleggibilità e incompatibilità

L'accertamento delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, di cui agli artt. 39 e 40 dello Statuto, è di competenza del Segretario Generale, che procede d'ufficio.

Se all'accertamento dovessero risultare delle violazioni di carattere regolamentare o altri tesserati dovessero denunciare delle violazioni, dovrà esserne data notizia al Procuratore Federale che avvierà l'indagine prevista dal Regolamento di Giustizia.

Capo II - Accettazione, rinuncia, opzione

Art. 10 - Accettazione di nomina e rinuncia

L'accettazione tacita di una nomina si ha con la presentazione della candidatura.

La rinuncia alla carica si ha, invece, con le dimissioni. Inoltre nel caso di assenza ingiustificata e di mancata partecipazione a due riunioni consecutive dell'organo collegiale di cui il nominato sia entrato a far parte, si considera verificata la decadenza ed il Presidente Federale provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione.

Art. 11 - Comunicazione del domicilio

Ogni componente degli organi federali deve, con sollecitudine, comunicare al Segretario Generale il domicilio, la e-mail, la pec ed il numero di telefono ove intende che gli vengano inviate le comunicazioni.

In difetto, le comunicazioni vengono inviate al domicilio, alla e-mail, alla pec o al numero di telefono risultanti alla Segreteria FID.

Con analoga sollecitudine, il componente degli organi federali deve provvedere in caso di variazione dei dati suddetti.

Art. 12 - Esercizio del diritto di opzione

L'eletto a più cariche federali, entro quindici giorni dal momento in cui è sorta l'incompatibilità, dovrà optare per una di esse e non potrà prendere possesso di alcuna carica, se non dopo aver esercitato l'opzione.

La dichiarazione di opzione dovrà essere presentata per iscritto alla Segreteria Federale.

Il mancato esercizio dell'opzione costituisce automatica ed immediata causa di decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Capo III - Durata delle cariche, decadenza, dimissioni

Art. 13 - Durata delle cariche

I componenti gli organi elettivi, centrali e periferici durano in carica un quadriennio olimpico, così come i componenti gli organi di Giustizia Sportiva, e possono essere rieletti.

I componenti gli organi centrali e periferici eletti dall'Assemblea Straordinaria nel corso del quadriennio olimpico, in conseguenza di intervenute decadenze o di necessarie integrazioni, durano in carica sino alla scadenza del quadriennio stesso. Il Presidente Federale e i membri degli organi direttivi, nazionali e territoriali, non possono svolgere più di tre mandati.

I componenti le Commissioni ed i Delegati Regionali e Provinciali durano in carica un quadriennio olimpico, ovvero sino alla scadenza del quadriennio stesso se nominati durante il quadriennio, e possono essere confermati.

Art. 14 - Decadenza

Decadono d'ufficio senza alcuna formalità:

- a) gli organi federali elettivi, fatta eccezione per quelli della Giustizia Sportiva e per il Collegio dei Revisori dei Conti, nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente o nel caso di dimissioni contestuali della metà più uno dei Consiglieri federali in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni;
- b) le Commissioni, i Delegati e gli eventuali incaricati, con la decadenza degli organi federali elettivi che li hanno nominati.

I singoli componenti degli organi federali elettivi decadono:

- a) qualora dopo la loro elezione perdano il possesso dei requisiti indicati nell'art. 39 dello Statuto;
- b) quando restino assenti per due volte dalle riunioni degli organi di cui fanno parte, salvo giustificato motivo.

La decadenza dei singoli componenti è dichiarata dall'organo di appartenenza.

Qualora sia indispensabile per il funzionamento di una Commissione o di una Delegazione periferica, il Consiglio Federale può procedere, con provvedimento motivato, alla sostituzione di qualsiasi componente degli stessi di ufficio o su proposta del Presidente della Commissione.

I dirigenti eletti o nominati in sostituzione di quelli decaduti restano in carica per il periodo necessario al completamento del quadriennio previsto per la durata dell'organismo di appartenenza.

Art. 15 - Giustificazione delle assenze alle riunioni degli organi collegiali

La giustificazione delle assenze alle riunioni degli organi federali deve essere inviata per atto scritto al Presidente e pervenire prima che si concluda la riunione dell'organo, altrimenti l'assenza viene ritenuta ingiustificata, salvo casi eccezionali di impedimento o grave difficoltà nell'invio della giustificazione, da valutarsi caso per caso.

La valutazione della giustificazione è fatta discrezionalmente da chi presiede la riunione e ne viene dato atto nel verbale della riunione stessa.

Art. 16 - Dimissioni: forma e comunicazione

Le dimissioni del Presidente o dei Vice Presidenti sono comunicate per iscritto a tutti gli altri componenti del Consiglio Federale e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Esse possono anche essere raccolte nel verbale di una riunione del Consiglio Federale.

Le dimissioni da ogni altra carica debbono essere comunicate per iscritto al Presidente della Federazione e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente della Federazione provvede a darne comunicazione e ad assumere le conseguenti iniziative.

Le dimissioni sono revocabili sino alla loro presa d'atto da parte del Consiglio Federale, salvo il caso in cui determinino decadenza degli organi federali, come previsto dall'art. 22 dello Statuto Federale.

Art. 17 - Presa d'atto delle dimissioni

Quando il Consiglio Federale è convocato per la presa d'atto delle dimissioni delibera sull'accettazione o sulla rieiezione delle stesse, salvo il caso di dimissioni irrevocabili ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Federale.

In caso di rieiezione, il Consiglio Federale demanda al Presidente della Federazione la trasmissione di una lettera al dimissionario con invito a recedere dalle dimissioni rese; qualora il dimissionario persista con replica formale, le dimissioni si riterranno accettate all'atto di ricezione della stessa dalla Segreteria Federale.

In caso di accettazione, il Consiglio Federale demanda al Presidente della Federazione di darne comunicazione al dimissionario e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ove assente alla riunione, e di assumere le conseguenti iniziative.

SEZIONE III - SEPARAZIONE DEI POTERI

Art. 18 - Separazione dei Poteri

Gli Organi di Controllo e di Giustizia sono autonomi ed indipendenti dagli Organi del potere esecutivo.

La decadenza, per qualsiasi motivo, del Consiglio Federale non si estende agli Organi di Controllo e di Giustizia, che restano in carica fino al termine del quadriennio olimpico nel quale sono stati eletti o nominati.

Art. 19 - Non sostituibilità degli Organi di Controllo e di Giustizia

I componenti degli Organi di Controllo e di Giustizia non possono essere rimossi dall'incarico o sostituiti, se non per dimissioni o per dichiarata impossibilità all'ulteriore esercizio delle loro funzioni.

SEZIONE IV - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 20 - Funzionamento

Le riunioni degli organi federali sono convocate dal loro Presidente o da chi ne fa le veci.

Gli organi collegiali federali devono, peraltro, essere convocati in via straordinaria quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti, escluso il Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Ad eccezione delle Assemblee non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni richiedono, per essere approvate, il voto favorevole della maggioranza dei presenti; con voto palese, in caso di parità decide il voto di chi presiede la riunione.

Le votazioni avvengono per appello nominale, salvo che per le elezioni o le nomine, ovvero qualora la natura degli argomenti lo richieda, nel qual caso si adotta lo scrutinio segreto.

Art. 21 - Principio della proroga

La continuità dell'amministrazione della Federazione deve essere sempre assicurata.

Nel caso di decadenza di un organo, lo stesso resterà in carica per l'ordinaria amministrazione, a norma di Statuto e del presente Regolamento, fino al rinnovo delle cariche.

Art. 22 – Decentramento

L'organizzazione federale, ai fini della più efficace funzionalità, è decentrata secondo le norme dello Statuto Federale e del presente regolamento.

SEZIONE V - ATTIVITA' SPORTIVA

Art. 23 - Attività sportiva

Svolge attività sportiva, sia essa agonistica che amatoriale, ed in conseguenza acquisisce il diritto di voto previsto dall'art. 16 dello Statuto Federale, il sodalizio, iscritto nel Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI, che sia affiliato da almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea nazionale e che sia in regola con i pagamenti delle quote di affiliazione e di riaffiliazione, a condizione che in ciascuna stagione sportiva conclusa (che nella FID coincide con l'anno solare) compresa nel suddetto periodo di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva, prevista nei programmi federali ed a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea abbiano partecipato all'attività sportiva ufficiale della Federazione. A tal fine, è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale, svolta nell'ambito di programmi federali. La FID è titolare del diritto di controllo sulla regolarità delle suddette manifestazioni e sulla effettiva partecipazione dei tesserati alle stesse, senza che vi siano state rinunce, sia pure parziali, durante il loro svolgimento.

Art. 24 - Partecipazione alle gare

A tutti i Campionati Italiani individuali organizzati dalla FID possono partecipare solamente i tesserati agonisti della stessa, che siano in possesso di cittadinanza italiana, in regola con il tesseramento ed in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalle normative federali. Ai Campionati a squadre possono altresì partecipare i cittadini stranieri residenti in Italia, che siano tesserati agonisti della FID, in regola con il tesseramento e comunque in numero limitato, nel massimo di un componente per squadra.

A tutti i Tornei e altre Gare organizzati o comunque patrocinati dalla FID, con esclusione ovviamente dei Campionati di cui al precedente comma, possono partecipare tutti i tesserati della FID. Ai Tornei e Gare a carattere Internazionale possono altresì partecipare, in formazioni rappresentative di Società o Federazioni straniere, sempre nel rispetto delle normative dettate dalla FID, i tesserati delle Federazioni estere affiliate alla FMJD.

La partecipazione alle gare, in presenza degli altri requisiti previsti dallo Statuto, dal presente Regolamento, dagli altri Regolamenti Federali e dalle Delibere del Consiglio Federale, è regolata dal tipo di tessera federale di cui sia in possesso il tesserato.

Art. 25 - Responsabilità

Dei fatti illeciti e delle irregolarità compiute nel corso di una gara organizzata o patrocinata dalla FID da parte di uno o più tesserati partecipanti in rappresentanza del proprio Sodalizio di appartenenza e sanzionati dagli Organi disciplinari della FID, rispondono anche i Sodalizi interessati, secondo quanto disposto al riguardo dal Regolamento di Giustizia.

Art. 26 - Squadre e rappresentative nazionali

Delle squadre e delle rappresentative nazionali italiane potranno far parte esclusivamente tesserati della FID, in possesso della tessera agonistica federale ed in regola con il tesseramento, che godano della cittadinanza italiana, che non abbiano subito sanzioni disciplinari attinenti all'etica del gioco e alle Norme Sportive Antidoping e che non abbiano carichi pendenti attinenti questioni di tale natura e che non stiano scontando un periodo di squalifica o di inibizione.

Art. 27– Titolo di Nazionale

Il titolo di "Nazionale" spetta di diritto e viene attribuito dal Consiglio Federale, con propria delibera, a tutti i giocatori che siano stati selezionati ed inviati dalla FID a rappresentare la Nazionale Italiana in Campionati del Mondo, Manifestazione Internazionali Paraolimpiche, Campionati Europei o altri tornei internazionali, espressamente riconosciuti dalla FID stessa.

Ai giocatori che hanno fatto parte della squadra nazionale italiana viene attribuito dal Consiglio Federale, con propria delibera, il titolo di Nazionale di categoria.

Il carattere di ufficialità della rappresentanza deve essere deliberato formalmente dal Consiglio Federale prima della convocazione.

Art. 28 – Titolo di Campione d'Italia

Il titolo di Campione d'Italia verrà attribuito ai Sodalizi e ai giocatori che ne avranno diritto secondo le disposizioni del Regolamento dei Campionati.

I giocatori che hanno vinto il titolo di Campione Italiano in uno dei Campionati ufficiali della FID hanno diritto di fregiarsi del distintivo tricolore.

SEZIONE VI - PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 29 - Rinvio allo specifico Regolamento

Lo specifico Regolamento di amministrazione e controllo disciplina la materia attinente al patrimonio, al bilancio ed alla contabilità.

SEZIONE VII - INFORMAZIONE E TRASPARENZA

Art. 30 - Il Periodico della Federazione

La Federazione edita la rivista "Damasport", suo organo ufficiale di informazione, periodico a cadenza bimestrale.

Il Consiglio Federale nomina il Direttore Responsabile, che deve avere i requisiti previsti dalle leggi sulla stampa e può essere scelto anche tra estranei alla Federazione e nomina il Coordinamento Editoriale. Ratifica, inoltre, gli incarichi di caporedattore e di collaboratori redazionali affidati dal Direttore d'intesa col Coordinamento Editoriale.

Il Presidente della Federazione (o uno dei componenti il Consiglio Federale, se espressamente delegato a ciò dal Presidente) ove non sia nominato Direttore Responsabile, acquisisce automaticamente l'incarico di Direttore Editoriale e assicura e garantisce, assieme al Direttore, che il periodico rappresenti fedelmente le linee strategiche della Federazione, espresse dall'Assemblea Nazionale e quelle amministrative espresse dal Consiglio Federale, e pubblichi inoltre liberi dibattiti sulle problematiche dell'attività damistica.

Il periodico deve dare esauriente informazione sulle attività che costituiscono oggetto istituzionale della Federazione.

Il Coordinamento Editoriale è composto da cinque a sette membri, appartenenti alla Federazione, di cui di diritto il Segretario Generale o suo delegato e l'Addetto stampa della Federazione, e di cui almeno due che rivestano la carica di Consigliere Federale (e di cui almeno uno scelto tra i Consiglieri Atleti e Istruttori).

Il Coordinamento Editoriale coadiuva il Direttore nell'impostazione del periodico, con facoltà di esprimere il proprio parere in ordine alle linee programmatiche e gestionali.

Art. 31 - I destinatari del periodico

Il periodico è inviato gratuitamente in abbonamento postale, o attraverso altro sistema determinato dal Consiglio Federale:

- a) al Presidente Federale e ai componenti del Consiglio e dei Collegi Federali;
- b) agli Organi periferici della Federazione;
- c) agli Organi di Giustizia;
- d) ai Sodalizi;
- e) ai Tesserati Agonisti/Arbitri/Istruttori;
- f) ai soci Onorari.

L'elencazione di cui alle precedenti lettere è indicativa e il Consiglio Federale può deliberare di inviare il periodico ad altre categorie di tesserati o a soggetti esterni alla FID per il conseguimento degli obiettivi statuari.

Il periodico inoltre è inviato a eventuali abbonati che ne facciano richiesta e corrispondano la relativa quota federale.

PARTE SECONDA - STRUTTURA

TITOLO I - ORGANI FEDERALI CENTRALI

SEZIONE I - GENERALITA'

Art. 32 - Organi e attribuzioni

Gli organi centrali della Federazione hanno le attribuzioni ed esercitano i poteri loro esplicitamente riconosciuti dallo Statuto e dal presente Regolamento, per il raggiungimento dei fini istituzionali e, in particolare, per la disciplina, lo sviluppo, la propaganda della Dama in tutto il territorio italiano, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

In conformità delle previsioni statutarie sono organi centrali della Federazione:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Presidente Federale;
- c) il Consiglio Federale;
- d) il Segretario Generale;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) la Procura Federale;
- g) Commissione Federale di Garanzia, se istituita.

SEZIONE II - ASSEMBLEA NAZIONALE

Capo I - Norme generali

Art. 33 - Composizione e tipologia

L'Assemblea Nazionale è costituita dagli aventi diritto indicati dall'art.15 dello Statuto.

L'attività, il funzionamento e le competenze dell'Assemblea nazionale sono regolate dagli articoli 14, 15, 16 e 17 dello Statuto, integrati dalle norme del presente Regolamento.

L'Assemblea Nazionale può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria, secondo le previsioni statutarie e la natura degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 34 - Indizione e pubblicità

L'Assemblea Nazionale è indetta con delibera del Consiglio Federale, che ne stabilisce la data, la sede e l'Ordine del Giorno.

In sessione ordinaria si svolge entro il giorno 15 del mese di marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.

Il Consiglio Federale cura la pubblicità dell'indizione assembleare con la pubblicazione su "Damasport" e sul sito FID.

Art. 35 - Convocazione

La convocazione dell'Assemblea Nazionale è atto rimesso al Presidente della Federazione o a chi, in sua vece e sostituzione, ne esercita temporaneamente le funzioni, il quale vi provvede con l'invio dell'avviso di convocazione, a mezzo posta elettronica certificata, spedita agli aventi diritto al voto almeno 60 giorni prima della data fissata e pubblicazione sul sito ufficiale della FID.

L'avviso di convocazione contiene data, ora, luogo ed Ordine del Giorno.

L'elenco degli ammessi con diritto di voto è trasmesso dalla Federazione a tutti i Comitati/Delegati Regionali e Provinciali, ai Delegati atleti e tecnici ed a tutti gli Affiliati, allegato all'avviso di convocazione.

Ai sensi dell'art. 14 comma 1 dello Statuto FID, l'avviso di convocazione dell'Assemblea Nazionale, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale, è trasmesso ai Sodalizi, a mezzo comunicazione di posta elettronica certificata, almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Entro lo stesso termine l'avviso di convocazione e la tabella voti sono trasmessi, con ogni mezzo idoneo a garantirne il ricevimento, ai Rappresentanti regionali degli Atleti e degli Istruttori, ove ne sia prevista la partecipazione. Avviso di convocazione e tabella dei voti sono altresì pubblicati, nel medesimo termine, sul sito internet della FID, con *link* diretto dalla *home page*.

L'avviso di convocazione indica luogo, data, orario e ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione da parte di coloro il cui voto si reputi computato erroneamente e da parte della Procura federale; a pena di inammissibilità, l'impugnazione è proposta entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale e secondo le modalità e le procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI

Art. 36 - Ordine del Giorno

L'Ordine del Giorno dei lavori comprende l'indicazione tassativa degli argomenti da esaminare e da deliberare. Debbono essere iscritti all'Ordine del Giorno a pena di nullità dell'atto di convocazione:

- la verifica dei bilanci programmatici d'esercizio,
- la elezione alle cariche federali,
- l'approvazione del bilancio consuntivo, nei casi previsti dallo Statuto.

Art. 37 - Partecipazione all'Assemblea Nazionale - Rappresentanze

La composizione dell'Assemblea Nazionale è disciplinata dall'articolo 15 dello Statuto.

È preclusa la partecipazione alle Assemblee a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o di inibizione in corso di esecuzione ed a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e quelle relative al tesseramento.

I Sodalizi o tesserati non hanno diritto di partecipare all'Assemblea se sono considerati morosi per quote di affiliazione o riaffiliazione; i Delegati degli Atleti e degli Istruttori non hanno diritto di partecipare all'Assemblea se sono considerati morosi per quote di tesseramento o se non risultano essere in posizione regolare, secondo le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti Federali.

I Sodalizi esprimono il proprio voto in Assemblea Nazionale per il tramite del Presidente ovvero delegando un componente del Consiglio direttivo, ai sensi e nei termini previsti dall'art. 15, comma 1, lett. a) dello Statuto FID.

Il Presidente del Sodalizio non può delegare coloro che partecipino all'Assemblea Nazionale in qualità di rappresentanti di tecnici e atleti.

Tali cariche sociali debbono risultare dal modello di affiliazione o riaffiliazione, o dalle comunicazioni delle variazioni sopravvenute degli Organi Sociali, pervenute alla Segreteria della FID almeno sette giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea.

La qualità di Delegato Atleta o Istruttore deve risultare dagli Elenchi trasmessi alla Segreteria Generale dai Presidenti delle rispettive Assemblee Regionali elettive, tramite i Presidenti dei Comitati regionali o dai Delegati regionali.

Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri degli Organi di Giustizia e della Procura federale, i Presidenti e i componenti dei Consigli Regionali, i Presidenti dei Consigli Provinciali, i Delegati Regionali e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Affiliati all'Assemblea Nazionale, né possono quivi rivestire la qualità di Delegato Atleta o Delegato Istruttore.

Art. 38 - Deleghe

E' ammesso il rilascio di delega all'esercizio del diritto di voto al rappresentante di altro Affiliato a condizione che:

- a) la delega sia redatta in calce alle schede di partecipazione o su carta intestata del sodalizio, con timbro e firma del Presidente o da chi, per Statuto, abbia tale potere;
- b) la persona delegata sia a sua volta rappresentante in Assemblea del proprio Sodalizio di appartenenza.

I Presidenti dei Sodalizi aventi diritto a voto, o i loro delegati, possono rappresentare altri Sodalizi, entro i limiti dell'art. 16 comma 2 dello Statuto FID.

La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'affiliato delegante e contenere, a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia del documento del legale rappresentante dell'affiliato delegante;
- la denominazione dell'affiliato delegato e le generalità del suo legale rappresentante.

Le deleghe non sottoscritte dal Presidente dell'Affiliato debbono essere considerate invalide.

I Delegati degli Atleti e degli Istruttori possono delegare solamente il rispettivo delegato supplente in conformità a quanto previsto dall'art. 15 comma 5 dello Statuto.

Ogni Delegato Atleta o Istruttore partecipa all'Assemblea con un solo voto ai sensi dell'art. 16 comma 3 dello Statuto.

Art. 39 - Attribuzione del voto ed elenco ufficiale

I voti ai Sodalizi sono attribuiti solo se abbiano svolto attività sportiva a sensi dell'art. 16, comma 1, dello Statuto e in regola con tutti gli altri requisiti previsti e richiesti dallo Statuto.

I voti ai Delegati Atleti e Istruttori sono attribuiti se in regola con tutti i requisiti previsti e richiesti dallo Statuto.

Art. 40 - Commissione Verifica dei Poteri

La Commissione Verifica Poteri (tre membri) è composta dai membri della Corte Federale di Appello e, se necessario, dai componenti del Tribunale Federale. La Presidenza è affidata al Presidente della Corte Federale di Appello o, in sua assenza, a quello del Tribunale Federale. La composizione della Commissione Verifica Poteri è modificata dal Consiglio Federale, qualora si determinino le condizioni di incompatibilità od impedimenti, che rendono impossibile la costituzione della Commissione stessa come previsto. La Commissione deve essere nominata dal Consiglio Federale in sede di convocazione dell'assemblea.

Nell'Assemblea Nazionale convocata in funzione elettiva il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dal Consiglio Federale d'intesa con il CONI, ai sensi dell'art. 14 comma 7 dello Statuto.

La Commissione Verifica Poteri si insedia almeno due ore prima dell'ora fissata per l'inizio dell'Assemblea Nazionale.

Ha il compito di:

- a) verificare la regolarità delle schede di partecipazione all'Assemblea e la regolarità delle deleghe attribuite a ciascun rappresentante, richiedendo, se necessario, un documento di identità e la tessera FID per l'anno in corso;
- b) accreditare gli aventi diritto al voto consegnando loro l'attestazione di regolarità, debitamente contrassegnata e firmata dal Presidente della Commissione Verifica Poteri;
- c) risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe, che possono legittimare l'esercizio del diritto di voto.

Redige un verbale delle operazioni compiute con la esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta.

Decide inappellabilmente a maggioranza.

Redige e presenta al Presidente dell'Assemblea un verbale indicante:

- a) numero dei sodalizi affiliati, distinti tra aventi diritto al voto e non aventi diritto al voto;
- b) numero dei delegati dei giocatori e degli istruttori aventi diritto al voto;
- c) numero dei sodalizi rappresentati direttamente o per delega;
- d) numero dei delegati dei giocatori e degli istruttori rappresentati direttamente o per delega;
- e) maggioranza;
- f) numero dei partecipanti senza diritto di voto;
- g) numero totale dei partecipanti all'Assemblea.

La Commissione Verifica Poteri continua anche nel corso dei lavori assembleari, con il conseguente aggiornamento dei dati fino a votazioni avvenute dopodiché termina i lavori.

Art. 41 - Apertura dell'Assemblea

L'Assemblea Nazionale è dichiarata aperta dal Presidente della Federazione o da chi ne fa le veci, che ne assume la Presidenza provvisoria.

Il Presidente provvisorio, se all'orario stabilito per la prima convocazione, dall'elenco consegnatogli dal Presidente della Commissione Verifica Poteri, risulta essere presente il quorum assembleare necessario ai sensi dello Statuto, dichiara aperti i lavori assembleari.

Se all'orario di prima convocazione non è presente il quorum necessario, egli dovrà attendere la consegna del nuovo elenco all'orario di seconda convocazione ed in tali casi dichiarerà aperti i lavori:

- a) qualora si raggiunga la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto, in caso di Assemblea per la modifica dello Statuto, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto;
- b) qualora si raggiunga la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ degli aventi diritto al voto in qualsiasi altro caso.

Art. 42 - Assemblea elettiva Ufficio di Presidenza

I delegati aventi diritto al voto procedono all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, composta da un Presidente, da un Vice Presidente, dal Segretario e da tre scrutatori. Nell'Assemblea Nazionale elettiva, il Presidente è indicato dal Consiglio federale d'intesa con il CONI e proposto all'Assemblea.

L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea può essere eletto anche per acclamazione. L'elezione per acclamazione richiede l'unanimità.

All'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea è funzionalmente affidato lo svolgimento dei lavori assembleari.

I componenti l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea possono essere scelti anche tra soggetti non appartenenti alla FID. Non possono, in alcun modo, far parte dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea i candidati per qualsivoglia carica ed i componenti gli organi centrali della FID uscenti.

Art. 43 - Il Presidente dell'Assemblea Nazionale

Il Presidente dichiara aperti e dirige i lavori assembleari, assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, senza ritardi e prolissità.

In particolare:

- a) informa senza indugio l'Assemblea circa i dati forniti dalla Commissione Verifica dei Poteri e delle eventuali successive variazioni;
- b) ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea;
- c) cura che venga rigorosamente seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano posposizioni o varianti; in tal caso sottopone la relativa proposta all'Assemblea, che delibera in merito senza formalità e inappellabilmente;
- d) redige, per ciascun punto dell'Ordine del Giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire che debbono farne richiesta scritta, ovvero con dichiarazione orale inserita nel relativo processo verbale, con obbligo di concedere la parola a tutti quelli che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'Ordine del Giorno, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste;
- e) regola la durata degli interventi, prefissando un termine per ciascun intervento che non può comunque contenersi, salvo il concorso di eccezionali circostanze, al disotto dei cinque minuti primi;
- f) toglie la parola a qualsiasi oratore intervenuto quando lo stesso abbia superato, in modo sensibile, il termine eventualmente assegnatogli, ovvero per divagazioni, prolissità o in altro modo abusi della facoltà di parola e sia stato inutilmente richiamato per due volte; in tal caso, del provvedimento adottato è fatta menzione nel processo verbale dell'Assemblea;
- g) è rimessa alla sua facoltà discrezionale la concessione delle repliche;
- h) determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito nello Statuto e nel presente Regolamento Organico;
- i) comunica i risultati delle votazioni e proclama le cariche elettive dell'Assemblea;
- j) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- k) controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

Art. 44 - Verbale dell'Assemblea

Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

Il verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, è redatto, entro quindici giorni, in duplice copia, uno dei quali conservato presso la Segreteria Federale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del CONI.

Ciascun partecipante all'Assemblea Nazionale ed ogni rappresentante di Affiliato ha facoltà di prendere visione del verbale.

Il verbale dell'Assemblea, per estratto, è pubblicato sulla Rivista "Damasport".

Art. 45 - Assemblea Nazionale in sessione Ordinaria

L'Assemblea Nazionale, in sessione Ordinaria, deve essere celebrata entro il giorno 15 del mese di marzo dell'anno successivo olimpico alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.

L'Ordine del Giorno deve contenere:

- a) la verifica dei bilanci programmatici d'esercizio;
- b) il rinnovo delle cariche federali elettive.

Art. 46 - Assemblea Nazionale in sessione Straordinaria

L'Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere convocata nei seguenti casi tassativamente disciplinati dallo Statuto:

- a) per lo svolgimento di elezioni suppletive o integrative, a seguito delle dimissioni del Presidente della Federazione, dell'impedimento definitivo dello stesso all'esercizio delle proprie funzioni, ovvero per le dimissioni o per la cessazione dalla carica della maggioranza dei Consiglieri, che comportano la decadenza dell'intero Consiglio Federale, ovvero per l'integrazione anche di un solo Consigliere venuto a mancare per qualunque causa, qualora non siano possibili reintegrazioni dalla lista dei non eletti e la mancanza comprometta la funzionalità del Consiglio Federale;
- b) per lo svolgimento di elezioni suppletive o integrative, a seguito di vacanze verificatesi negli altri Organi Collegiali eletti dall'Assemblea;
- c) per l'esame e l'approvazione di proposte di modifiche statutarie;
- d) per le decisioni concernenti lo scioglimento e la liquidazione della Federazione;
- e) quando lo richieda per iscritto almeno la metà più uno dei Sodalizi aventi diritto a voto;
- f) a seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli Atleti o dalla metà più uno degli Istruttori aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria;
- g) quando lo richieda per iscritto la metà più uno dei componenti del Consiglio Federale;
- h) quando il bilancio consuntivo annuale abbia ricevuto parere contrario dal Collegio dei Revisori dei Conti o non sia stato approvato dal CONI.

Art. 47 - Regolarità di costituzione - Validità delle deliberazioni

Le Assemblee sono valide:

- a. l'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, con la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ degli aventi diritto al voto;
- b. l'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, con la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ degli aventi diritto al voto, salvo i casi di modifica dello Statuto, in cui è richiesta la presenza di un terzo degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea Nazionale in sessione Straordinaria è validamente costituita e può validamente deliberare con le presenze e le maggioranze previste dallo Statuto.

L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria, sia straordinaria, delibera con la metà più uno dei voti presenti o rappresentati, salvo nelle ipotesi di modifica dello Statuto per le quali sono richieste le maggioranze previste dall'art. 53 dello Statuto. Gli astenuti sono considerati presenti e concorrono al fine di determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 48 – Ricorsi avverso la validità dell'Assemblea Nazionale

Le deliberazioni dell'Assemblea Federale possono essere annullate su ricorso proposto ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Art. 49 - Votazioni e Conteggi

Le modalità delle votazioni nel corso delle assemblee sono disciplinate dagli articoli 16 e 17 dello Statuto.

Nell'Assemblea Nazionale elettiva, ai sensi dell'art. 16 comma 7 dello Statuto, il voto è esercitato in forma elettronica, al fine di garantire la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto e la sua segretezza.

Prima di procedere alle votazioni dovrà essere verificata la funzionalità degli strumenti di voto elettronico, testando il numero complessivo dei votanti presenti, le singole componenti della quota sodalizi, atleti e istruttori, ed eseguendo ogni altra verifica ritenuta utile dal Presidente dell'Assemblea.

Fatto salvo quanto stabilito dal precedente comma, con riferimento all'Assemblea Nazionale elettiva, le altre votazioni, si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per appello nominale, per alzata di mano e controprova o a scheda segreta, se richiesto da almeno un terzo degli aventi diritto al voto, e comunque nel rispetto del numero di deleghe, qualunque sia la votazione.

Il risultato della votazione è determinato dal conteggio dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti.

Nei casi in cui le votazioni avvengano, per alzata di mano e controprova, per acclamazione, per appello nominale o con scheda segreta, dovranno seguire i seguenti criteri:

- a) per alzata di mano e controprova;
- b) per acclamazione; solo nei casi previsti dall'articolo 17.3 dello Statuto Federale. Essa deve sempre avvenire all'unanimità;
- c) per appello nominale, che si effettua con la chiamata nominativa in ordine alfabetico di tutti i delegati accreditati all'assemblea. Gli scrutatori registrano e sommano i voti rappresentati da ciascuno di essi. Le risultanze, fra favorevoli, contrari ed astenuti, determinano l'esito della votazione;

d) per scheda segreta. Questo sistema viene utilizzato per l'elezione delle cariche statutarie, ovvero su richiesta di 1/3 degli aventi diritto a voto.

Le fasi di votazione per le elezioni sono disciplinate dall'art. 16.7 dello Statuto Federale.

In prima fase, tutti gli aventi diritto al voto eleggono, con votazioni separate e successive:

- a) il Presidente della Federazione;
- b) il Presidente dei Revisori dei Conti.

In seconda fase, i Sodalizi eleggono i sei componenti del Consiglio Federale di loro spettanza.

In terza fase, i Rappresentanti regionali dei Atleti eleggono i due componenti del Consiglio Federale di loro spettanza.

In quarta fase, i Rappresentanti regionali degli Istruttori eleggono il componente del Consiglio Federale di loro spettanza.

Capo II - Norme speciali per le elezioni

Art. 50 - Operazioni elettorali

Per ciascuna votazione, il Presidente dell'Assemblea chiama gli aventi diritto al voto secondo l'ordine di elencazione del verbale della Commissione della Verifica Poteri, consegnando a ciascuno gli apparecchi per il voto elettronico oppure le schede previste. Al termine di ciascuna votazione, il Presidente dell'Assemblea verificherà il risultato del voto elettronico, oppure per le altre votazioni estrarrà dall'urna le schede, una per una, leggerà, a voce alta, il nome o i nomi prescelti e passerà la scheda agli scrutatori per la verifica, la registrazione e la somma dei voti.

Il Presidente dell'Assemblea può escludere dal voto l'elettore che ripetutamente violi le disposizioni sulla segretezza del voto. In tal caso, i relativi voti sono detratti dalla forza assembleare.

Nelle votazioni, gli aventi diritto al voto che figurano presenti nella forza assembleare e che sono momentaneamente assenti durante le operazioni di voto per appello nominale, si considerano astenuti.

Quelli che si sono assentati durante le operazioni di voto per scheda segreta si considerano assenti ed i relativi voti non sono computati e vanno detratti dalla forza assembleare in sede di scrutinio.

L'elenco dei candidati deve riportare cognome e nome del candidato.

Gli aventi diritto al voto devono barrare la casella o le caselle che si riferiscono al candidato od ai candidati cui intendono dare la preferenza.

Per la carica di Presidente Federale ogni avente diritto al voto può esprimere, al massimo, una sola preferenza.

Per la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ogni avente diritto al voto può esprimere, al massimo, una sola preferenza.

Per la carica di Consigliere Federale eletto dai Sodalizi ogni avente diritto al voto può esprimere, al massimo, quattro preferenze.

Per la carica di Consigliere Federale eletto dai Delegati Regionali degli Atleti, ogni avente diritto al voto può esprimere, al massimo, due preferenze.

Per la carica di Consigliere Federale eletto dai Delegati Regionali degli Istruttori, ogni avente diritto al voto può esprimere, al massimo, una sola preferenza.

Art. 51 - Computo dei voti e scrutinio

Il computo dei voti o lo scrutinio delle schede è affidato agli scrutatori, sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea, ove previsto. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno pubblicamente, alla presenza di tutti i partecipanti all'Assemblea. In caso di contrasto circa la validità di una scheda o la validità e l'attribuzione di uno o più voti, il Presidente esprime al riguardo giudizio insindacabile.

Saranno considerate valide le schede che contengano un numero di preferenze pari o inferiore a quello consentito.

Saranno considerate nulle le schede che contengono:

- a) un numero di preferenze superiore a quello consentito;
- b) scritte diverse o altri segni che non garantiscano il segreto del voto.

Art. 52 - Proclamazione dei risultati

A cura del Presidente dell'Assemblea dovrà formarsi, per ciascuna votazione, l'elenco di tutti i candidati che hanno riportato voti, con l'indicazione del numero dei voti riportati.

Al fine di garantire la parità di genere, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, nel Consiglio Federale è garantita, ove materialmente possibile, la presenza di componenti di genere differente in misura non inferiore ad un terzo del totale dei componenti, secondo quanto di seguito specificato.

Saranno proclamati eletti:

- a) Presidente della Federazione: il candidato che conseguirà la metà più uno dei voti presenti in Assemblea, sia in caso di prima votazione, sia nel caso in cui si debba ricorrere al ballottaggio, come previsto dalle disposizioni codicistiche in tema di procedure elettorali;
- b) Consiglieri Federali:
 - i sei, candidati, con un massimo di quattro per un genere (maschile o femminile) ed almeno due (maschile o femminile) dell'altro genere, che avranno riportato il maggior numero di voti validi, nelle schede dei Candidati e Candidate dei Sodalizi, purché in presenza di candidature di entrambi i generi. Nel caso in cui il numero di candidati, maschile o femminile, risultasse inferiore al numero minimo previsto, il numero di consiglieri in quota sodalizi eletto sarà completato con il rispettivo numero di candidati dell'altro genere che avranno riportato il maggior numero di voti;
 - i due candidati che avranno riportato rispettivamente tra gli Atleti e le Atlete, il maggior numero di voti validi, garantendo l'equa rappresentanza di genere in consiglio federale con un Atleta ed una Atleta eletti, purché in presenza di candidature di entrambi i generi; nel caso di candidati di un solo genere, maschile o femminile, saranno eletti i due candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.
 - il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti validi, nelle schede dei Candidati Istruttori.
- c) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti validi; in caso di parità di voti nelle elezioni prederà in graduatoria il più anziano di età e, in caso di ulteriore parità, il più anziano in carica.

In caso due o più candidati al Consiglio Federale riportino un uguale numero di voti e per l'accesso alla carica sia necessario stilare una graduatoria, si procederà mediante ballottaggio. Anche nel caso in cui tutti i posti risultino assegnati, qualora tra i non eletti figurino degli ex-aequo che abbiano riportato almeno la metà più uno dei voti dell'ultimo degli eletti delle categorie di riferimento, si ricorrerà al ballottaggio tra gli stessi, al fine di garantire eventuali integrazioni future dell'organo, conformemente a quanto disposto dall'art. 22, comma 3 dello Statuto federale, eccezion fatta per l'eventuale integrazione di genere che, se possibile, dovrà essere garantita in ogni caso, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto FID.

SEZIONE III - PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

Capo I - Elezione e funzioni

Art. 53 - Elezione

Il Presidente della Federazione è eletto dall'Assemblea Nazionale con votazione separata, come previsto dall'art. 14 dello Statuto.

Art. 54 - Attribuzioni e compiti

Il Presidente è il legale rappresentante della FID. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale ed ha inoltre tutte le attribuzioni, i compiti e i poteri espressamente conferitigli dall'art. 18 dello Statuto.

Esso costituisce la massima espressione dell'autorità della FID, di cui ha la legale rappresentanza con facoltà di delega.

Promuove e coordina ogni attività federale volta al conseguimento dei fini istituzionali della Federazione per lo sviluppo tecnico e organizzativo della dama in campo nazionale e internazionale, adottando, anche in via di estrema urgenza, i provvedimenti necessari.

In particolare deve:

- a) presiedere e dirigere i lavori del Consiglio Federale;
- b) assumere la reggenza temporanea degli incarichi assegnati, dal Consiglio Federale, eventualmente vacanti;
- c) invitare alle riunioni degli Organi Federali, rappresentanti di enti o persone in relazione agli argomenti da discutere.

Il Presidente può, inoltre, intervenire, personalmente o a mezzo di altro componente del Consiglio Federale da lui espressamente designato, alle Assemblee dei Sodalizi e alle riunioni di Commissioni nominate dal Consiglio Federale.

L'elencazione dei suddetti poteri è enunciativa e non tassativa.

Capo II - Impedimenti e decadenze

Art. 55 - Assenza o temporaneo impedimento

In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Presidente della Federazione le funzioni presidenziali sono svolte, per il tempo strettamente necessario, dal 1° Vice Presidente.

Art. 56 - Impedimento definitivo o dimissioni

In caso di impedimento definitivo del Presidente della Federazione, si avrà la decadenza immediata del Presidente stesso e del Consiglio Federale. Il 1° Vicepresidente provvederà all'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria da tenersi entro 90 giorni; in caso di dimissioni o impedimento anche del 1° Vicepresidente, ai fini della convocazione dell'Assemblea subentrerà l'altro Vicepresidente.

In caso di dimissioni del Presidente della Federazione, si avrà la decadenza immediata del Presidente stesso e del Consiglio Federale i quali resteranno in carica per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al 1° Vicepresidente, sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria che dovrà tenersi entro 90 giorni per il rinnovo delle cariche.

Art. 57 - Decadenza e proroga dei poteri

Il Presidente decade nei casi previsti dall'art. 22 dello Statuto federale.

La decadenza del Presidente comporta la decadenza immediata dell'intero Consiglio Federale; per il periodo strettamente necessario alla convocazione dell'Assemblea straordinaria spetterà all'organo indicato dall'art. 22 dello Statuto.

L'Assemblea straordinaria sarà convocata dal Presidente della Federazione salvo i casi di impedimento definitivo, nei quali la convocazione sarà curata dal Vicepresidente vicario o, in caso di impedimento anche di questo, dal secondo vicepresidente.

SEZIONE IV - CONSIGLIO FEDERALE

Capo I - Elezione e funzioni

Art. 58 - Composizione ed Elezione

E' composto dal Presidente della Federazione e dai nove Consiglieri.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea Nazionale, secondo il disposto dello Statuto e dell'art. 53 del presente Regolamento, con votazioni separate, successive a quella del Presidente della Federazione, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti.

Durano in carica l'intero quadriennio olimpico, salvo le ipotesi di dimissioni, cessazione o decadenza.

Art. 59 - Attribuzioni

Il Consiglio Federale ha le attribuzioni ed esercita i poteri indicati dallo Statuto.

Esercita il controllo di legittimità sulle delibere delle Assemblee Regionali e Provinciali relative all'elezione dei rispettivi Organi direttivi.

Esercita il potere di intervento in caso di mancato o irregolare funzionamento degli Organi Periferici, al fine di ripristinare la normale attività.

Stabilisce i criteri per l'erogazione dei contributi.

Approva annualmente il bilancio preventivo della Federazione.

Approva annualmente il bilancio d'esercizio da sottoporre al CONI.

Delibera in materia di Regolamenti secondo quanto demandato dall'art. 21 dello Statuto.

Art. 60 - Incarichi particolari ai Consiglieri Federali

Il Consiglio Federale può conferire ad uno o più dei suoi componenti il compito di seguire settori di attività e di presentare relazioni sui singoli argomenti nelle riunioni di Consiglio.

Le deleghe debbono risultare dal verbale delle riunioni del Consiglio Federale.

Capo II - Impedimenti e decadenze

Art. 61 - Non accettazione della carica - Dimissioni di uno o più Consiglieri

Nel caso di dimissioni o di altro motivo di cessazione di uno o più Consiglieri, saranno seguite le procedure di cui all'art. 22 dello Statuto.

Art. 62 - Cessazione della maggioranza dei Consiglieri

Nel caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri saranno seguite le procedure di cui all'art. 22 dello Statuto.

Art. 63 - Vacanza a seguito di opzione

In caso di elezione di un Consigliere Federale ad altra carica incompatibile e di opzione per la medesima, saranno seguite le procedure di cui all'art. 40 dello Statuto.

Capo III - Funzionamento

Art. 64 - Riunioni e modalità di convocazione

Il Consiglio Federale viene riunito almeno quattro volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure a richiesta scritta di almeno cinque Consiglieri.

La convocazione del Consiglio Federale deve avvenire per iscritto con comunicazione inviata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, a tutti i Consiglieri in carica, almeno sette giorni prima della data fissata, e contenente l'indicazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

In caso di eccezionale urgenza, il Presidente della Federazione può ridurre a tre giorni il termine di cui al comma precedente, avendo anche facoltà di convocazione del Consiglio a mezzo telegramma, fax o e-mail.

I Consiglieri che intendono proporre degli argomenti da iscrivere all'Ordine del Giorno del Consiglio Federale debbono far pervenire le loro richieste al Presidente della Federazione, accompagnandole con note illustrative. Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere invitati il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e possono essere invitati i Presidenti delle commissioni tecniche e i soggetti titolari di incarichi specifici, i rappresentanti della FID negli organismi internazionali ed altri per esigenze ben motivate, secondo quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto.

Il Presidente Onorario della Federazione è invitato di diritto alle riunioni del Consiglio Federale.

Art. 65 - Svolgimento dei lavori e deliberazioni

Il funzionamento del Consiglio Federale avviene nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle disposizioni che, più in generale, regolano l'attività di ciascun Organo collegiale.

Il Presidente, o in sua vece il 1° Vicepresidente Vicario (o in subordine il secondo Vicepresidente), dirige i lavori onde consentire, nel rispetto dei principi di democrazia interna, il più snello e sollecito funzionamento per il raggiungimento dei fini istituzionali della FID.

Ciascun Consigliere, anche al di fuori dei settori di specifica competenza, può formulare proposte e fare osservazioni e riserve su ciascun tema in discussione.

Le deliberazioni avvengono per appello nominale con voto palese, salvo per quanto riguarda le nomine interne, ovvero quando per la particolare natura dell'argomento trattato, il Presidente non ritenga di proporre, ed il Consiglio approvi a maggioranza, l'adozione del voto segreto. Le nomine interne possono avvenire peraltro per acclamazione.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti; col voto palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

Qualora la parità di voti si determini in votazione a scrutinio segreto la votazione verrà ripetuta; qualora non si determini nuovamente un'espressione di maggioranza la delibera verrà rinviata ad altra seduta..

Il Consiglio può provvedere al proprio interno ad una ripartizione specifica di competenze per settore tra i singoli componenti.

Art. 66 - Redazione e approvazione del verbale

Le Funzioni di Segretario del Consiglio Federale sono svolte dal Segretario Generale della Federazione, ovvero dal funzionario della Segreteria Federale da questo delegato, che assiste ai lavori e cura la redazione del verbale.

Il Segretario redige il verbale di ciascuna seduta che deve essere sottoscritto dal Presidente della Federazione e dallo stesso Segretario.

Il verbale deve essere approvato seduta stante, oppure nella seduta consiliare immediatamente successiva.

Art. 67 - Facoltà del Segretario Generale

Il Segretario Generale ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, fornendo sui singoli argomenti in discussione pareri, chiarimenti e delucidazioni nei limiti delle facoltà attribuitegli dall'art. 29 dello Statuto.

Art. 68 - Pubblicità delle delibere

Il verbale per estratto, con le delibere adottate dal Consiglio Federale e di generale interesse per i Sodalizi, nonché quelle che il Consiglio Federale riterrà opportuno, dovrà essere pubblicato sulla Rivista "Damasport".

SEZIONE V - VICEPRESIDENTI

Art. 69 - Elezione dei Vice Presidenti

Nella riunione di insediamento, il Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, elegge tra i suoi componenti, a maggioranza di voti, il 1° Vicepresidente e il 2° Vicepresidente.

Art. 70 - Attribuzioni dei Vice Presidenti

Il 1° Vicepresidente esercita i propri poteri di supplenza e di sostituzione a norma dello Statuto e del presente Regolamento.

SEZIONE VI - CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Art. 71 – Elezione, Composizione, Attribuzioni e deliberazioni

Il Consiglio federale può istituire, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, il Consiglio di Presidenza, con il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. In tal caso, è composto dal Presidente federale, dai due Vicepresidenti, nonché da un rappresentante degli Atleti e dal rappresentante degli Istruttori, qualora queste componenti non siano già rappresentate dai Vicepresidenti; in tal modo, il Consiglio di Presidenza sarà composto da 3, 4 o 5 membri a seconda delle fattispecie.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale che può delegare, in sua vece, funzionario uno dei componenti del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno. Il Presidente può richiedere la presenza di altri Consiglieri Federali interessati alle materie all'ordine del giorno od invitare i soggetti che ritiene interessati.

SEZIONE VII – SEGRETARIO GENERALE

Art. 72 – Attribuzioni, compiti e poteri

Il Segretario Generale ha le attribuzioni, i compiti e i poteri espressamente conferitigli dall'art. 29 dello Statuto. Provvede alla gestione amministrativa della FID e ne è direttamente responsabile e prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e ne cura la redazione dei verbali.

Il Segretario Generale inoltre:

- a) esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego nonché a quanto assegnatogli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
- b) ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, eletti e nominati dalla FID;
- c) coordina e dirige la Segreteria Generale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento; provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della FID;
- d) coordina l'attività di predisposizione del bilancio consuntivo e del budget di previsione della FID;
- e) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
- f) imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;
- g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento.

SEZIONE VIII - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Capo I - Elezione e attribuzioni

Art. 73 - Composizione ed elezione

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, nominati dal CONI, comunque in conformità alla normativa vigente. Il Collegio dura in carica quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Art. 74 - Incompatibilità

La carica di Presidente, o membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti, è incompatibile con tutte le cariche federali elettive e di nomina, nonché con ogni altra carica sociale.

Art. 75 - Attribuzioni e compiti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, così come previsto dall'art. 26 dello Statuto, ha il compito di:

- a) esercitare il controllo amministrativo su tutta la gestione periferica e centrale e accertare la regolare tenuta della contabilità della FID;
- b) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili e l'esistenza di cassa;
- c) redigere una relazione al bilancio preventivo e al bilancio d'esercizio, nonché alle eventuali proposte di variazione del bilancio stesso;
- d) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.

Di ciascuna delle verifiche summenzionate deve essere redatto processo verbale.

Capo II - Funzionamento e cessazione

Art. 76 - Funzionamento

Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente e redige il verbale di riunione che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.

Il Presidente e i membri effettivi del Collegio sono invitati a tutte le riunioni degli Organi deliberanti della Federazione.

Art. 77 - Cessazione dalla carica

Le sostituzioni del Presidente e dei componenti del Collegio a seguito di cessazione della carica sono regolate dall'art. 27 dello Statuto.

SEZIONE XIX- RIMBORSI DI SPESE E INDENNITA'

Art. 78 - Rimborsi di spese

Ai componenti degli Organi federali e delle Commissioni spetta il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni e per l'espletamento degli incarichi.

Il Consiglio Federale determina le spese da rimborsare a chi ne ha diritto e determina altresì il modo di documentazione delle spese stesse.

L'attività svolta dai componenti degli Organi collegiali e delle Commissioni, al di fuori delle riunioni degli stessi, viene certificata con dichiarazione scritta dell'interessato.

Art. 79 - Indennità

Le cariche federali sono onorifiche.

TITOLO II - ORGANI FEDERALI PERIFERICI

SEZIONE I - GENERALITA'

Art. 80 - Elezione e funzioni

Gli Organi Federali periferici hanno la funzione di assicurare la gestione organizzativa federale decentrata su tutto il territorio nazionale.

Essi vengono eletti o nominati secondo le disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento e, per quanto compatibili, si uniformano ai principi enunciati per gli Organi centrali.

Gli Organi Federali periferici, come dall'art. 13 dello Statuto, si suddividono in:

- a)Assemblea Regionale;
- b) Presidente Regionale;
- c)Consiglio Regionale;
- d) Delegato Regionale;
- e)Assemblea Provinciale;
- f)Presidente Provinciale;
- g) Consiglio Provinciale;
- h) Delegato Provinciale.

Art. 81 - Mancato o irregolare funzionamento

In caso di gravi irregolarità di gestione, per accertate gravi carenze di funzionamento e per gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo di un Consiglio Regionale o Provinciale, il Consiglio Federale scioglie i Consigli Regionali e Provinciali in questione e nomina Commissari straordinari. Il Commissario straordinario deve convocare, entro 60 giorni dalla sua nomina, un'Assemblea straordinaria, che dovrà avere luogo nei successivi 30 giorni per la ricostruzione degli Organi.

SEZIONE II - ORGANI REGIONALI

Capo I - Assemblea Regionale

Art. 82 - Norme di riferimento e compiti

L'Assemblea Regionale è disciplinata dall'art. 31 dello Statuto e dalle norme relative all'Assemblea Nazionale previste dal presente Regolamento, in quanto compatibili e salve le disposizioni contenute nei successivi articoli.

In ogni caso, i Presidenti dei Comitati e i Componenti dei Consigli Regionali, i Presidenti Provinciali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Sodalizi Affiliati né direttamente né per delega.

L'Assemblea Regionale ordinaria ha carattere elettivo e si tiene normalmente ogni quattro anni e deve avere luogo entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi e deve essere convocata almeno 60 giorni prima della data stabilita.

L'Assemblea Regionale straordinaria è disciplinata dall'articolo 31 comma 5 dello Statuto e dovrà tenersi entro 90 giorni dall'evento che l'ha resa necessaria e la documentazione di rito, comprendente l'Ordine del Giorno e l'elenco degli aventi diritto al voto, deve essere inviata almeno 60 giorni prima della data stabilita, ai sensi degli articoli 31 e 14 comma 5 dello Statuto.

La data della convocazione dell'Assemblea Regionale ed il relativo Ordine del Giorno devono essere comunicati ai Sodalizi e ai Delegati di atleti e istruttori aventi sede nella Regione e al Presidente della FID tramite la Segreteria. Le Assemblee elettive procederanno, con successive separate votazioni, alla elezione del Presidente del Comitato e dei componenti del Consiglio Regionale, sulla base delle apposite candidature depositate.

Art. 83 - Verifica dei Poteri

La Commissione Verifica dei Poteri, in caso di Assemblea ordinaria, elettiva o straordinaria, è nominata dal Consiglio Regionale quando indice l'Assemblea ed è presieduta da un tesserato che non sia candidato alle cariche regionali o da un funzionario della Segreteria. I componenti della Commissione stessa possono essere scelti tra i tesserati che non sono candidati alle cariche regionali.

Art. 84 - Ricorso

Le deliberazioni dell'Assemblea Regionale contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto ed ai regolamenti della Federazione, possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore Federale, e di Affiliati o Tesserati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale i quali abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni. A pena di inammissibilità il ricorso deve essere proposto entro il termine fissato all'art. 34 comma 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Capo II - Presidente Regionale

Art. 85 - Elezione

Il Presidente del Comitato Regionale viene eletto dall'Assemblea Regionale con votazione separata a scrutinio segreto, con le stesse modalità dell'elezione del Presidente della Federazione e presiede il Consiglio Regionale.

Art. 86 - Attribuzioni del Presidente Regionale

Il Presidente svolge i compiti ed ha le attribuzioni di cui all'art. 34 dello Statuto. È responsabile, unitamente al Consiglio Regionale, del funzionamento del Consiglio stesso nei confronti del Consiglio Federale e dell'Assemblea Regionale.

Il Presidente sottopone all'Assemblea Regionale la propria relazione della gestione.

Art. 87 - Impedimento temporaneo

In caso di impedimento temporaneo del Presidente del Comitato Regionale, esercita le sue funzioni il Vicepresidente.

Art. 88 - Impedimento definitivo, dimissioni, opzione

In caso di impedimento definitivo o di dimissioni del Presidente del Comitato Regionale si applicano le disposizioni previste dall'art. 34, sesto comma, dello Statuto Federale.

Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, il Presidente del Comitato Regionale è tenuto a consegnare, entro 10 gg. dal verificarsi dell'evento, a chi lo sostituisce documenti e beni d'appartenenza del Comitato in suo possesso con relazione in apposito verbale di consegna.

Capo III - Consiglio Regionale

Art. 89 - Composizione

Il Consiglio Regionale è composto, secondo l'art. 34 dello Statuto, dal Presidente, da un Vicepresidente e da tre Consiglieri, di cui almeno 1 in quota atleti ed almeno 1 in quota Istruttori.

Art. 90- Elezione

I componenti del Consiglio Regionale sono eletti dall'Assemblea Regionale degli aventi diritto di voto.

L'elezione dei Consiglieri del Consiglio Regionale avviene con votazione a scrutinio segreto, separata e successiva a quella del Presidente, nel rispetto delle norme che disciplinano l'elezione dei componenti del Consiglio Federale.

I Consiglieri durano in carica un intero quadriennio olimpico, salvo le ipotesi di cui all'art. 34 dello Statuto.

Art. 91 - Sede

La sede del Consiglio Regionale è fissata nella città capoluogo della Regione, o in quella del presidente del Consiglio, salvo deroga concessa dal Consiglio Federale con espressa delibera su richiesta del Consiglio stesso.

Art. 92 - Non accettazione della carica, dimissioni, opzioni

In caso di dimissioni o di cessazione per altro motivo di uno o più Consiglieri, si applicano le disposizioni dettate dagli artt. 61, 62, e 63 del presente Regolamento.

Il Consigliere che resterà assente, salvo legittimo impedimento, per due riunioni del Consiglio Regionale sarà considerato dimissionario.

All'integrazione del Consiglio Regionale si provvederà per cooptazione del primo dei non eletti che abbiano riportato almeno la metà dei voti attribuiti all'ultimo eletto ovvero, laddove ciò non fosse possibile, nella prima Assemblea utile per la elezione di un solo Consigliere, Assemblea che dovrà tenersi entro 90 giorni dall'evento che l'ha resa necessaria.

In caso di opzione di uno o più Consiglieri per altra carica incompatibile con la propria, la relativa sostituzione dovrà avvenire come nel caso di dimissioni.

Per il Consiglio Regionale si richiamano comunque, in quanto compatibili, le disposizioni statutarie che normano il funzionamento del Consiglio Federale.

Art. 93 - Attribuzioni

Il Consiglio Regionale ha le attribuzioni ed assolve le funzioni ed i compiti previsti dall'art. 34 dello Statuto, proponendo ed aiutando ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo ed alla propaganda della dama.

Il Consiglio in particolare:

- a) amministra i fondi, utilizzandoli per le finalità proprie dell'istituto;
- b) predispose la relazione sulla gestione del Consiglio Regionale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale;
- c) collabora nell'ambito del proprio territorio con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella Regione;
- d) organizza le fasi regionali dei Campionati e autorizza la disputa delle fasi provinciali dei Campionati, coordinando la gestione attraverso i Delegati Provinciali; approva le competizioni di sua competenza organizzate dagli Sodalizi della Regione e vigila sulle stesse; redige e pubblica il Calendario delle manifestazioni agonistiche che si svolgono nella Regione, sulla base del Calendario nazionale e dei Calendari provinciali, dopo averne verificata la reciproca compatibilità, e lo invia alla Segreteria Federale e ai Sodalizi della Regione;
- e) tiene aggiornati gli elenchi degli Affiliati e dei Tesserati della Regione;
- f) tiene contatti con gli Enti Regionali amministrativi, sportivi (CONI Regionale ed Enti Regionali di promozione sportiva) per sviluppare, incrementare e reperire finanziamenti per l'attività damistica della Regione, nel rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità Federale;

g) riferisce annualmente dell'attività svolta al Consiglio Federale.

Art. 94 - Funzionamento

Nella sua prima riunione, il Consiglio Regionale, su proposta del Presidente, elegge il Vicepresidente e il Segretario.

Se particolari esigenze organizzative lo richiedono, il Consiglio Regionale può, sempre su proposta del Presidente, ripartire compiti e attribuzioni tra i suoi componenti e nominare, al di fuori dei suoi componenti, Coordinatori per le varie attività. I Coordinatori partecipano alle riunioni del Consiglio Regionale con voto consultivo nelle materie di loro competenza.

Il Consiglio si riunisce periodicamente e comunque non meno di quattro volte l'anno ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure a richiesta della maggioranza dei Consiglieri.

Delle riunioni viene redatto, a cura del Segretario, un verbale da trasmettersi in copia alla Segreteria Federale e di cui viene data lettura, nella riunione successiva.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le riunioni del Consiglio Federale dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Capo IV - Delegati Regionali

Art. 95 - Nomina e compiti

Nelle Regioni con meno di dieci Sodalizi affiliati alla FID, il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale, che dura in carica per tutta la durata del Consiglio Federale, e può essere riconfermato.

L'incarico va a scadenza con l'avvenuta costituzione del Comitato Regionale.

I compiti del Delegato Regionale sono indicati nell'art. 35 dello Statuto.

SEZIONE III - ORGANI PROVINCIALI

Art. 96 - Organi Provinciali

Il decentramento amministrativo della FID si attua, oltre che con gli Organi Regionali, con gli Organi Provinciali: Assemblea Provinciale, Presidente Provinciale, Consiglio Provinciale, Delegato Provinciale.

I Comitati Provinciali sono costituiti nelle province in cui esistono almeno 10 Sodalizi con diritto di voto.

Art. 97 - Norme di riferimento

Le norme di riferimento per la costituzione, l'organizzazione, l'amministrazione e le attribuzioni degli organi provinciali sono dettate dall'art. 36 dello Statuto. Agli stessi si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per la corrispondente organizzazione regionale, alle quali si rinvia.

Art. 98 - Delegati Provinciali

Il Delegato Provinciale è nominato dal Consiglio Federale in quelle Province in cui non si raggiunga il numero di 10 Sodalizi. Rimane in carica per la durata del Consiglio federale e può essere riconfermato.

Art. 99 – Composizione Consigli Provinciali

Il Consiglio Provinciale è composto, secondo il combinato disposto dall'art. 36 e dall'art. 34 dello Statuto, dal Presidente, da un Vice Presidente e da tre Consiglieri, di cui almeno 1 in quota Atleti ed almeno 1 in quota Istruttori.

Art. 100 - Elezione

I componenti del Consiglio Provinciale sono eletti dall'Assemblea Provinciale degli aventi diritto di voto.

L'elezione dei Consiglieri del Consiglio Provinciale avviene con votazione a scrutinio segreto, separata e successiva a quella del Presidente, nel rispetto delle norme che disciplinano l'elezione dei componenti del Consiglio Federale.

I Consiglieri durano in carica un intero quadriennio olimpico, salvo le ipotesi di cui all'art. 22 dello Statuto.

Art. 101 - Sede

La sede del Comitato Provinciale è fissata nella città capoluogo della Provincia o in quella del Presidente del Comitato, salvo deroga concessa dal Consiglio Federale con espressa delibera su richiesta del Consiglio stesso.

Art. 102 - Non accettazione della carica, dimissioni, opzioni

In caso di dimissioni o di cessazione per altro motivo di uno o più Consiglieri, si applicano le disposizioni dettate dagli artt. 61, 62, e 63 del presente Regolamento.

Il Consigliere che resterà assente, salvo legittimo impedimento, per due riunioni del Consiglio Provinciale sarà considerato dimissionario.

All'integrazione del Consiglio Provinciale si provvederà per cooptazione del primo dei non eletti che abbiano riportato almeno la metà dei voti attribuiti all'ultimo eletto ovvero, laddove ciò non fosse possibile, nella prima Assemblea utile per la elezione di un solo Consigliere, in una Assemblea che dovrà tenersi entro 90 giorni dall'evento che l'ha resa necessaria, analogamente a quanto previsto per le assemblee regionali.

In caso di opzione di uno o più Consiglieri per altra carica incompatibile con la propria, la relativa sostituzione dovrà avvenire come nel caso di dimissioni.

Art. 103 - Attribuzioni

Il Consiglio Provinciale:

- a) amministra i fondi, utilizzandoli per le finalità proprie dell'istituto;
- b) collabora nell'ambito del proprio territorio con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella Provincia;
- c) organizza le fasi provinciali dei Campionati e autorizza la disputa delle fasi provinciali dei Campionati coordinando la gestione attraverso i presidenti dei Sodalizi presenti nella Provincia; approva le competizioni di sua competenza organizzate dagli Sodalizi della Provincia e vigila sulle stesse; redige e pubblica il Calendario delle manifestazioni agonistiche che si svolgono nella Regione, sulla base del Calendario nazionale e dei Calendari provinciali, dopo averne verificata la reciproca compatibilità, e lo invia alla Segreteria Federale e ai Sodalizi della Provincia;
- d) tiene aggiornati gli elenchi degli Affiliati e dei Tesserati della Provincia;
- e) tiene contatti con gli Enti Provinciali amministrativi, sportivi (CONI Provinciale ed Enti Provinciali di promozione sportiva) per sviluppare, incrementare e reperire finanziamenti per l'attività damistica della Provincia, nel rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità Federale;
- f) provvede a vistare le domande di affiliazione dei circoli presenti nella Provincia;
- g) riferisce annualmente dell'attività svolta al Consiglio Federale.

Art. 104 - Funzionamento

Nella sua prima riunione, il Consiglio Provinciale, su proposta del Presidente, elegge il Vicepresidente e il Segretario.

Se particolari esigenze organizzative lo richiedono, il Consiglio Provinciale può, sempre su proposta del Presidente, ripartire compiti e attribuzioni tra i suoi componenti e nominare, al di fuori dei suoi componenti, Coordinatori per le varie attività. I Coordinatori partecipano alle riunioni del Consiglio Provinciale con voto consultivo nelle materie di loro competenza.

Il Consiglio si riunisce periodicamente e comunque non meno di quattro volte l'anno ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure a richiesta della maggioranza dei Consiglieri.

Delle riunioni viene redatto, a cura del Segretario, un verbale da trasmettersi in copia alla Segreteria Federale e di cui viene data lettura, nella riunione successiva.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le riunioni del Consiglio Federale dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Capo I – Assemblee Regionali degli Atleti e degli Istruttori

Art.105 – Assemblea regionale degli atleti

L'Assemblea regionale degli atleti ha il compito, previsto dall'art. 32 dello Statuto, di provvedere all'elezione di un numero di rappresentanti degli atleti in misura pari al 20% degli affiliati con diritto di voto della Regione, atteso che ciascuna Regione abbia almeno un delegato.

L'Assemblea è indetta e convocata dal Presidente del Comitato Regionale di competenza entro il termine stabilito dal Consiglio Federale, in funzione della convocazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva e comunque non oltre il quarantesimo giorno precedente quest'ultima e deve contenere le indicazioni dell'apertura e della chiusura del seggio elettorale.

Nelle Regioni in cui non è costituito un Comitato Regionale, l'Assemblea è indetta e convocata dal Delegato Regionale.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata ai Sodalizi di competenza territoriale e affissione all'Albo Sociale. L'Ordine del Giorno deve prevedere unicamente l'elezione dei rappresentanti atleti.

Il Presidente e il Segretario dell'Assemblea debbono provvedere a garantire la regolarità dello svolgimento dell'Assemblea, controllare la posizione regolare dei votanti, attraverso l'esibizione da parte loro della tessera federale agonistica e redigere il verbale con il risultato delle votazioni, la graduatoria dei candidati votati con indicato di fianco a ciascuno il numero di preferenze riportate e l'elenco dei rappresentanti eletti.

Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, deve essere trasmesso alla Segreteria Generale entro le ventiquattro ore successive alla chiusura del Seggio.

Art.106 – Assemblea regionale degli istruttori

L'Assemblea Regionale degli Istruttori ha il compito, previsto dall'art. 32 dello Statuto, di provvedere all'elezione di un numero di rappresentanti degli istruttori in misura pari al 10% degli affiliati con diritto di voto della Regione, atteso che ciascuna Regione abbia almeno un delegato.

L'Assemblea è indetta e convocata dal Presidente del Comitato Regionale di competenza entro il termine stabilito dal Consiglio Federale in funzione della convocazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva e comunque non oltre il quarantesimo giorno precedente quest'ultima e deve contenere le indicazioni elettorali della data e dell'ora dell'assemblea in prima e seconda convocazione.

Nelle Regioni in cui non è costituito un Comitato Regionale, l'Assemblea è indetta e convocata dal Delegato Regionale.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata agli istruttori, residenti nella regione di competenza territoriale, regolarmente iscritti all'Albo Federale, le cui liste saranno comunicate dalla Segreteria Federale. L'Ordine del Giorno deve prevedere unicamente l'elezione dei rappresentanti istruttori.

Il Presidente e il Segretario dell'Assemblea debbono provvedere a garantire la regolarità dello svolgimento dell'Assemblea, controllare la posizione regolare dei votanti, attraverso l'esibizione da parte loro della tessera federale di iscrizione all'Albo e redigere il verbale con il risultato delle votazioni, la graduatoria dei candidati votati con indicato di fianco a ciascuno il numero di preferenze riportate e l'elenco dei rappresentanti eletti.

Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, deve essere trasmesso alla Segreteria Generale entro le ventiquattro ore successive alla chiusura del Seggio.

Capo II - Commissioni Federali

Art.107 - Finalità e funzionamento

Le Commissioni Federali sono istituite e svolgono i compiti a mente dell'art. 28 dello Statuto.

Le Commissioni Federali sono validamente costituite quando sono presenti il Presidente o chi ne fa le veci e almeno la maggioranza dei componenti.

Le proposte e i pareri sono assunti a maggioranza dei presenti.

Le Commissioni sono composte da non meno di tre e non più di cinque membri, salvo esplicita deroga stabilita dal Consiglio Federale, con delibera esplicitamente motivata.

Art.108 - Riunione delle Commissioni

Le Commissioni sono rette dal Presidente di Commissione, nominato dal Consiglio Federale in base all'art. 28 dello Statuto Federale. Esse stabiliscono, nella loro prima riunione, la suddivisione dei compiti e dei ruoli al proprio interno. Al Presidente della Commissione, o ad un suo delegato, spetta il compito di convocare le riunioni della Commissione, regolarne il lavoro e riferire al Consiglio Federale.

Delle riunioni deve essere data notizia al Presidente della Federazione, che può parteciparvi direttamente o delegare un Consigliere Federale.

Le Commissioni procedono nel lavoro di studio col minimo di formalità; delle loro riunioni deve tuttavia tenersi un verbale con l'indicazione dei membri presenti e di una sintesi dei lavori.

Le Commissioni non assumono deliberazioni per votazione, ma apprestano il materiale necessario o utile alla deliberazione spettante al Consiglio Federale; in caso di pareri discordi, il Presidente di Commissione è tenuto, nel riferirne al Consiglio Federale, a darne atto con chiarezza.

Il Consiglio Federale non è vincolato dai risultati di studio e dai pareri delle Commissioni.

I verbali ed i materiali di studio delle Commissioni vengono conservati agli atti del Consiglio Federale, a cura della Segreteria Federale.

Art.109 - Scadenza delle Commissioni

Le Commissioni nominate per lo studio di singole questioni decadono quando il Consiglio Federale abbia deliberato sulle questioni medesime; le Commissioni permanenti sono nominate e durano in carica secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 13 del presente Regolamento.

LIBRO SECONDO - I SOGGETTI

PARTE I - GLI AFFILIATI

Capo I - Tipologia

Art.110 - Sodalizi affiliati

È considerato Sodalizio l'Associazione o la Società sportiva, che si affilia alla FID per la pratica sportiva del gioco della Dama nel territorio dello Stato, escludendo dai propri intenti ogni fine di lucro.

Il Sodalizio, con l'affiliazione alla FID, si obbliga per sé e per i propri tesserati ad osservare lo Statuto e i Regolamenti della FID.

Nell'atto costitutivo e nello Statuto deve essere espressamente dichiarato che il Sodalizio:

- a) si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri giocatori agonisti e ai propri soci lo Statuto e i Regolamenti della FID;
- b) ha come finalità precipua la pratica sportiva, sia agonistica che amatoriale, della dama;
- c) esclude dai propri intenti ogni fine di lucro.

Art.111 - Diritti e doveri dei Sodalizi

I Sodalizi hanno diritto di partecipare alla vita federale secondo le modalità statutarie e regolamentari.

Possono, altresì, usufruire di tutte le agevolazioni disposte dalla FID per lo svolgimento dell'attività sportiva e agonistica.

Nelle Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali hanno diritto di voto, esclusivamente, i Sodalizi che abbiano svolto attività sportiva, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Federale.

Capo II - Riconoscimento e Affiliazione

Art.112 - Riconoscimento

Il Consiglio Federale delibera, se delegato del CONI, il riconoscimento ai fini sportivi di Sodalizi che siano retti da Statuti conformi a quello tipo deliberato dalla FID, in cui sia espressamente sancito il divieto dello scopo di lucro e l'obbligo del rispetto delle disposizioni dell'Ordinamento Sportivo.

Il riconoscimento avviene su richiesta scritta dell'organismo interessato e può essere revocato per il venir meno dei requisiti prescritti.

I Sodalizi riconosciuti entrano a far parte della FID con l'affiliazione, che ha validità annuale e, alla scadenza, può essere rinnovata.

Ai fini dell'Affiliazione, lo Statuto, i Regolamenti societari e le loro variazioni debbono essere conosciuti e approvati dal Consiglio Federale.

Art.113 - Modalità di affiliazione

L'affiliazione si ottiene con domanda scritta redatta mediante apposito modulo, sottoscritto dal Presidente o da altro rappresentante legale, quale risulta dall'atto costitutivo o dagli atti societari. La domanda deve essere vistata dal Delegato Provinciale competente (o dal Presidente del Comitato Provinciale, qualora costituito), dal Delegato Regionale competente (o dal Presidente del Comitato Provinciale, qualora costituito), ed inoltrata direttamente alla FID. Il Consiglio federale potrà prevedere, nelle apposite Circolari, la formula di semplice informazione per conoscenza degli organi Provinciali e Regionali preposti.

Il legale rappresentante dovrà, contestualmente, dichiarare di accettare incondizionatamente l'assoggettamento alle normative e regolamenti vigenti nella FID.

Alla domanda di affiliazione debbono essere allegati, in triplice copia, i seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto della Società;
- b) comunicazione scritta su apposito modulo federale dei componenti il Consiglio Direttivo, nonché copia del verbale dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione dei medesimi;
- c) elenco dei tesserati;
- d) documento attestante l'avvenuto versamento delle tasse di affiliazione e quote di tesseramento, deliberate annualmente dal Consiglio Federale;
- e) indicazione del luogo ove la Società svolge la propria attività sportiva e agonistica;
- f) la casella di posta elettronica certificata della Società, ai sensi dell'art. 5 comma 4 dello Statuto FID;

g) ogni altro requisito previsto dall'art. 5 dello Statuto FID.

Art.114 - Aggiornamento degli elenchi dei tesserati

Gli aggiornamenti degli elenchi dei tesserati, di cui al precedente articolo, debbono essere trasmessi nell'anno, accompagnati dalle relative quote di tesseramento, alla Segreteria Federale e in copia al Delegato Provinciale (o al Presidente del Comitato Provinciale, qualora costituito).

Art.115 - Deliberazione della domanda di affiliazione

La Segreteria Federale, esaminata la documentazione ed effettuati i riscontri opportuni, sottopone la pratica al Consiglio Federale, che delibera in merito.

La domanda di affiliazione viene esaminata dal Consiglio Federale, che può accettarla o respingerla.

Dell'avvenuta accettazione della domanda di affiliazione, la Segreteria Federale darà notizia ai Sodalizi interessati e ai competenti Comitati/Delegati Regionali e Delegati Provinciali.

La delibera di affiliazione, almeno per estratto, andrà pubblicata sulla rivista "Damasport".

La mancata accettazione della domanda di affiliazione sarà comunicata al Sodalizio interessato, nonché al Comitato/Delegato Regionale e al Delegato Provinciale di competenza.

Avverso il diniego di affiliazione o avverso la revoca della stessa, è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., che si pronuncia previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. N) dello Statuto CONI.

Art.116 - Riaffiliazione

I Sodalizi devono rinnovare ogni anno l'affiliazione alla FID, inoltrando alla Segreteria Federale la richiesta di riaffiliazione, compilata su appositi moduli ed accompagnata dal versamento delle tasse di affiliazione e quote di tesseramento previste, nel rispetto delle modalità stabilite dal Consiglio Federale.

La trasmissione della copia del verbale di cui alla lettera b) del precedente art. 114 potrà essere omessa nel solo caso in cui non si siano verificate, nel frattempo, modificazioni alla preesistente composizione del Consiglio Direttivo. La documentazione di cui alla lettera a) dell'art. 114 dovrà essere nuovamente inviata ogni qual volta siano state apportate variazioni alla natura giuridica del Sodalizio o semplicemente al testo dello Statuto sociale e ogni qualvolta lo ritenga il Consiglio Federale per l'espletamento della riaffiliazione.

Art.117 - Deliberazione della domanda di riaffiliazione

La Segreteria Federale, esaminata la documentazione ed effettuati i riscontri opportuni, sottopone la pratica al Consiglio Federale, che delibera in merito. Le domande di riaffiliazione, correttamente inoltrate, si intendono, di norma, accolte, salvo che il Consiglio Federale non deliberi di respingerle per comprovati motivi.

Dell'avvenuta accettazione della domanda di riaffiliazione, la Segreteria Federale darà notizia in forma breve ai Sodalizi interessati e ai competenti Comitati/Delegati Regionali e Provinciali.

La mancata accettazione della domanda di riaffiliazione sarà comunicata al Sodalizio interessato, nonché al Comitato/Delegato Regionale e al Delegato Provinciale di competenza, in forma scritta, specificando i motivi della mancata accettazione.

Avverso il diniego di rinnovo di affiliazione o avverso la revoca della stessa, è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., che si pronuncia previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. N) dello Statuto CONI.

Sulla Rivista "Damasport" sarà pubblicato o aggiornato, periodicamente, l'elenco dei Sodalizi regolarmente affiliati.

Art.118- Termini

La domanda di affiliazione può essere inoltrata in qualsiasi momento dell'anno.

La domanda di riaffiliazione deve essere inoltrata entro e non oltre il 1° marzo, salvo diversa esplicita indicazione del Consiglio Federale, contenuta nell'apposita circolare annuale di regolamentazione del tesseramento.

Trascorso detto termine, il Sodalizio che non si è riaffiliato, cessa di appartenere alla FID.

Il Consiglio Federale determina annualmente i provvedimenti e le limitazioni alla partecipazione dei Campionati Nazionali da assumere avverso i Sodalizi morosi.

La riaffiliazione di un Sodalizio che ha cessato di appartenere alla ID è considerata come nuova affiliazione a tutti gli effetti ed è di conseguenza subordinata all'osservanza ex novo delle relative procedure.

Art.119 - Effetti

Gli effetti dell'affiliazione e della riaffiliazione decorrono dalla data della delibera del Consiglio Federale.

Art.120 - Posizione irregolare degli Affiliati

Il Sodalizio che non regolarizza la sua posizione è considerato non più appartenente alla FID e non può, tra l'altro:

- a) richiedere tessere per i propri Soci;
- b) iscrivere formazioni a competizioni agonistiche;
- c) esercitare diritto di voto nelle Assemblee Nazionali, Regionali, Provinciali;
- d) organizzare manifestazioni agonistiche che prevedano la partecipazione di Tesserati;
- e) organizzare qualsiasi tipo di attività utilizzando risorse della FID o utilizzando il nome della FID.

Capo III - Denominazione - Abbinamenti - Sede - Rappresentanza

Art.121 - Denominazione sociale

I Sodalizi possono liberamente scegliere la propria denominazione, purché la stessa non contenga termini in contrasto con le norme imperative concernenti il buon costume e l'ordine pubblico, o con le direttive e le disposizioni della FID.

La FID potrà non accettare domande di affiliazione da parte di Società che abbiano denominazione identica a quella di altro Affiliato nella stessa Provincia.

Art.122 - Modificazioni

Le modificazioni di denominazione sociale debbono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Federale.

Art 123 - Sede sociale

La sede sociale, risultante dai moduli di affiliazione o riaffiliazione, è la sola valida a tutti gli effetti nei confronti della FID. Gli atti ufficiali della FID per i quali non siano previste forme particolari di notificazione, si intendono conosciuti dai Sodalizi con la trasmissione degli stessi presso la sede sociale indicata nei moduli del tesseramento, sempre che non siano intervenute, nel frattempo, variazioni statutarie riguardanti la sede sociale, debitamente segnalate alla FID per i provvedimenti di competenza.

I Sodalizi possono, comunque, richiedere che gli atti ufficiali di cui al precedente comma siano trasmessi presso altro recapito diverso da quello della sede sociale, purché alla richiesta, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del Sodalizio, sia allegato l'atto formale di assunzione della decisione.

La Segreteria Generale, constatata la ritualità della richiesta, ne darà comunicazione scritta all'interessato e solo dopo tale data la suddetta richiesta s'intenderà operante a tutti gli effetti. La stessa procedura dovrà essere seguita nel caso in cui durante l'anno dovessero verificarsi successive variazioni al recapito ufficiale precedentemente indicato.

Art 124 - Rappresentanza sociale

La rappresentanza sociale nei confronti della FID spetta al Presidente o a coloro ai quali tale potere è riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli Statuti sociali - ritualmente depositati presso la FID - e sempre che i medesimi risultino regolarmente tesserati come Dirigenti, per l'anno in corso, alla Federazione stessa.

In particolare, i rappresentanti sociali, così come definiti nel precedente comma, rispondono personalmente della veridicità e della conformità allo Statuto sociale, di tutte le attestazioni e dati sottoscritti nei moduli di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

Capo IV - Fusioni e incorporazioni

Art.125 - Fusione

La fusione di due o più Sodalizi della stessa Regione dà origine ad un nuovo Sodalizio, che dovrà avere una nuova denominazione sociale, un nuovo Statuto sociale e un Consiglio Direttivo di nuova elezione.

Per l'anzianità federale, sarà confermata quella già acquisita dal più anziano dei Sodalizi che si sono fusi.

La fusione deve essere proposta per l'approvazione ai fini sportivi al Consiglio Federale, improrogabilmente entro la data stabilita per la riaffiliazione. Alla domanda devono essere allegati, in copia autentica, i verbali

delle Assemblee dei Sodalizi che hanno deliberato la fusione, lo Statuto e l'atto costitutivo della Società che sorge dalla fusione, nonché la quota di affiliazione del nuovo Sodalizio.

Art.126 - Incorporazione

Un Sodalizio che incorpora uno o più altri Sodalizi della stessa Regione conserva, senza alcuna variante, la denominazione, i colori, i diritti sportivi, il Consiglio Direttivo e i Tesserati.

Resta confermata l'anzianità acquisita dal Sodalizio che opera l'incorporazione.

I Tesserati dei Sodalizi incorporati restano vincolati, per la parte residua del vincolo di tesseramento, al Sodalizio che opera l'incorporazione.

Art.127 - Norme generali comuni

Il diniego di approvazione dovrà essere compiutamente motivato.

L'approvazione dell'atto di incorporazione o di fusione non può, in ogni caso, essere concesso se i soggetti interessati non risultino in regola con il pagamento delle quote federali e di eventuali altri debiti esistenti nei riguardi della FID.

Nessun atto di fusione o di incorporazione può ritenersi validamente assunto se i soggetti interessati non risultano singolarmente affiliati o riaffiliati alla FID per l'anno in corso.

Art.128 - Diritti acquisiti

In caso di fusione di Sodalizi, vengono riconosciuti i diritti sportivi di maggior grado acquisiti da uno dei Sodalizi interessati alla fusione che passano in capo al Sodalizio sorto dalla fusione.

I Tesserati presso i Sodalizi interessati alla fusione rimangono Tesserati del nuovo Sodalizio per la parte residua del vincolo di tesseramento.

Capo V - Variazioni

Art.129 - Comunicazione delle variazioni

Quando nel corso dell'anno si verificano cambiamenti della denominazione sociale, abbinamenti, fusioni, incorporazioni e variazioni nella composizione degli Organi Sociali, della dislocazione della sede, etc., fatto salvo quanto previsto dai precedenti artt. da 116 a 121, il Sodalizio deve darne comunicazione entro quindici giorni alla Segreteria Federale, che rilascia attestazione di ricezione e trasmette subito copia della comunicazione ai competenti Comitati/Delegati Regionale e Provinciale.

Le attestazioni della Segreteria Federale fanno fede ai fini della verifica dei poteri in sede di Assemblee Federali.

Capo VI - Cessazione di appartenenza alla F.I.D.

Art.130 - Casi di cessazione

Il Sodalizio cessa di appartenere alla FID per:

- a) recesso;
- b) mancata riaffiliazione;
- c) scioglimento volontario;
- d) radiazione;
- e) inattività;
- f) revoca dell'affiliazione.

A tutti gli effetti vengono richiamate le disposizioni dettate dall'art. 6 dello Statuto.

Art.131 - Scioglimento volontario, fusione e incorporazione

Il Sodalizio che, per qualsiasi motivo si scioglie, cessa automaticamente di essere vincolato alla FID.

Il Sodalizio che si fonde con altro Sodalizio o viene incorporato da un altro Sodalizio, viene considerato sciolto.

Art. 132 - Radiazione

La radiazione consiste nella cancellazione del Sodalizio dall'Elenco dei Sodalizi da qualsiasi Albo o Registro e comporta la decadenza da qualsiasi diritto sociale e federale di cui all'art. 8 dello Statuto, quando ricorrano

motivi di particolare gravità accertati e sanzionati, con la radiazione appunto, dagli Organi della Giustizia Sportiva.

Il provvedimento di radiazione viene comunicato per conoscenza al CONI e a tutti gli organismi da esso riconosciuti (Federazioni, DSA, Enti di Promozione, etc.).

Art.133 - Inattività

Il Sodalizio, che per un anno sportivo non abbia svolto alcuna attività sportiva prevista dall'art. 23 del presente Regolamento, cessa di appartenere alla FID come previsto nell'art. 6 dello Statuto.

Art.134 - Revoca dell'affiliazione

Il Consiglio Federale delibera la revoca dell'affiliazione nei casi in cui il Sodalizio non abbia o perda i requisiti prescritti dall'art. 5 dello Statuto.

Avverso il diniego di affiliazione o avverso la revoca della stessa è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., che si pronuncia previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. N) dello Statuto CONI.

PARTE SECONDA – TESSERATI

Capo I – Tesseramento

Art.135 – Vincolo federale

Il tesseramento è l'atto che lega una persona alla FID, in un rapporto giuridico-sportivo.

Il tesserato ha il dovere di osservare lo Statuto e i regolamenti federali, è tenuto a rispettare le deliberazioni, i provvedimenti e le decisioni degli organi federali ed è soggetto alle norme statutarie e regolamentari dei Sodalizi di appartenenza.

Il tesserato ha diritto a partecipare all'attività federale in tutte le sue forme, a livello centrale e periferico, secondo le norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art.136 – Tesserati

I soggetti di cui all'art. 7 dello Statuto entrano a far parte della FID dal momento del tesseramento.

Art.137 – Obbligatorietà del tesseramento

Tutti i soci degli affiliati debbono essere tesserati alla FID a cura del Sodalizio di appartenenza.

Art.138 – Modalità di tesseramento

La tessera federale viene rilasciata dalla Federazione, mediante il Sodalizio di appartenenza.

I Sodalizi debbono richiedere alla Segreteria Generale della FID le tessere occorrenti per i propri soci e debbono versare per ciascuna tessera la quota annualmente stabilita dal Consiglio Federale, in misura differenziata secondo la tipologia.

Il socio è tenuto a fornire al Sodalizio di appartenenza i propri dati anagrafici e quanto altro richiesto, ai fini della registrazione nelle carte federali e della compilazione della tessera.

Il socio è inoltre tenuto a dichiarare la sua eventuale precedente posizione di tesserato.

La FID si riserva di emanare annualmente disposizioni quadro in merito alle modalità di tesseramento.

Art.139 – Validità del tesseramento e rinnovo

La tessera federale, controfirmata dal Presidente della Federazione, che ne attesta l'autenticità, ai fini della partecipazione alla attività agonistica e sportiva, è valida dalla data del rilascio da parte della Segreteria Federale e sino al 31 dicembre dello stesso anno.

La richiesta di tesseramento può essere avanzata in qualunque momento dell'anno.

Art.140 – Termine del tesseramento

La validità del tesseramento scade il 31 dicembre dell'anno in cui la tessera è stata rilasciata.

Se nel corso dell'anno un sodalizio interrompe per qualsiasi motivo il vincolo giuridico-sportivo con la FID, il tesseramento con i rispettivi soci continua ad avere valore sino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Art.141 – Partecipazione alle gare

Per partecipare all'attività agonistica, l'interessato deve essere in possesso ed esibire, a richiesta, la tessera agonistica al Direttore di Gara preposto.

Chi non è in grado di esibire la tessera agonistica pur essendone in possesso può essere ammesso a partecipare alle gare previa dichiarazione scritta di possesso della tessera.

L'esibizione della tessera può, altresì, essere richiesta dagli organizzatori di stage o seminari rivolti ad atleti in attività. Anche in tal caso, è possibile l'autocertificazione sul possesso della stessa.

Il giocatore straniero non tesserato FID può prendere parte alle competizioni autorizzate, rilasciando dichiarazione liberatoria attestante il possesso della tessera della propria Federazione.

Art.142 - Tesseramento

Sono tesserati alla FID:

- a) gli atleti;
- b) i Dirigenti Federali;
- c) i Dirigenti Sociali;
- d) gli Arbitri;
- e) gli Istruttori;
- f) i soci non atleti dei Sodalizi;
- g) il Presidente Onorario e i Soci Onorari.

Il tesseramento è l'atto che lega una persona alla FID in un rapporto giuridico-sportivo.

Il tesseramento delle persone indicate al comma primo può essere effettuato tramite i Sodalizi oppure direttamente presso la Segreteria della Federazione.

Gli atleti hanno l'obbligo di sottoporsi a richiesta al controllo antidoping. L'impegno deve essere sottoscritto espressamente dal tesserato al momento del tesseramento e la relativa documentazione deve essere conservata agli atti della società e inviata alla FID a richiesta.

I requisiti e le procedure per il tesseramento non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico

Art.143 - Diritti e doveri dei tesserati

I Tesserati hanno diritto di:

- a) partecipare all'attività sportiva ufficiale nazionale e internazionale in base ai regolamenti specifici;
- b) accedere a pieno titolo, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, alle cariche federali.

I Tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dall'art. 9 dello Statuto FID, sono tenuti a rispettare le deliberazioni, i provvedimenti e le decisioni degli Organi Federali, e sono soggetti alle norme statutarie e regolamentari del Sodalizio di appartenenza.

In particolare i Tesserati debbono:

- a) osservare gli Statuti, e i Regolamenti della FID, nonché quelli della FMJD dalla FID recepiti ed accettati, purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI e di accettarli come personalmente cogenti;
- b) adempiere gli obblighi di carattere economico secondo le norme e deliberazioni federali;
- c) accettare e osservare le disposizioni relative al vincolo di giustizia dello Statuto della FID e del Regolamento di Giustizia e Disciplina;
- d) osservare reciprocamente e rispettivamente tra di loro e nei confronti della FID, dei suoi Organi e dei suoi Sodalizi l'obbligo di lealtà e probità;
- e) osservare divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati relativi a competizioni organizzate dalla FID, dalla FMJD e quindi dalle confederazioni continentali o di settore di quest'ultima (EDC, WCDF, ecc.). Le modalità, gli ambiti di attuazione e le sanzioni per i casi di violazione del suddetto divieto sono stabiliti nel Regolamento di Giustizia e Disciplina.

In ogni caso i possessori di Tessera Federale non possono partecipare a Gare, Tornei e Campionati di Dama che non siano indetti, organizzati, patrocinati o comunque autorizzati dalla FID.

Art.144- Segni distintivi

Hanno diritto di fregiarsi del Distintivo della FID tutti i suoi tesserati.

Hanno diritto di fregiarsi del distintivo tricolore i Campioni d'Italia, come previsto dal precedente art. 28.

Capo II - Vincolo sportivo

Art.145 - Vincolo sportivo

I Tesserati dell’Affiliato contraggono con l’Affiliato di appartenenza un vincolo sportivo annuale che termina:

- a) alla data del 31 dicembre;
- b) con la cessazione del rapporto di affiliazione dell’Affiliato alla FID;
- c) con la cessazione della qualità di Socio;
- d) in caso di ritiro dell’affiliato dai campionati federali;
- e) in caso di sospensione dell’affiliato per un periodo che influisca sull’attività sportiva in modo tale da pregiudicarla;
- f) in caso di documentato cambio di residenza del tesserato;
- g) in caso di inattività sportiva del tesserato imputabile all’affiliato;
- h) il vincolo può anche sciogliersi a domanda motivata del tesserato; nel caso di diniego del nulla osta, è possibile presentare ricorso dinanzi al Tribunale federale, nei termini previsti dall’art. 33 del Regolamento di Giustizia FID.

Alla data del 31 dicembre termina automaticamente il vincolo sportivo, che si rinnova automaticamente in assenza di espressa manifestazione di volontà da parte del tesserato.

Capo III - Quote e validità

Art.146 - Quota di Tesseramento

Il Consiglio Federale determina, annualmente, l'ammontare della quota di tesseramento per le varie categorie di tesserati, con eccezione delle tessere onorarie che sono gratuite.

Art.147 - Duplicati

Qualora, per una causa qualsiasi, venisse smarrita o distrutta una tessera, il titolare può ottenere il rilascio di un duplicato.

Il duplicato deve essere richiesto direttamente alla Segreteria Federale, versando la quota prescritta.

Capo IV - Tipologia delle Tessere Federali

Art.148 - Tipi di Tessera

Le Tessere federali sono dei seguenti tipi:

- a) Tessera Agonistica Senior o Tessera Agonistica (delle varie categorie previste);
- b) Tessera Juniores;
- c) Tessera Promozionale;
- d) Tessera Arbitrale;
- e) Tessera Istruttori;
- f) Tessera Problemistica;
- g) Tessera Giovanile Scolastica;
- h) Tessera Esordienti.

Art.148/I – Tessera Agonistica

La tessera agonistica è rilasciata agli Atleti di un Sodalizio e consente di partecipare a tutta l'attività sportiva federale ed a tutti i Campionati, i Tornei, le Gare e le Manifestazioni di Dama, comunque organizzati o patrocinati dalla FID.

Una speciale tessera agonistica è rilasciata ai tesserati di età inferiore al diciottesimo anno, per i quali è prevista la tessera Juniores.

Possono essere previste e rilasciate tessere agonistiche speciali per le donne, per fasce di età superiori ai diciotto anni, per particolari meriti sportivi, purché deliberate dal consiglio federale, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera n, dello Statuto FID.

Art.148/II – Tessera Juniores

È una tipologia di tessera agonistica rilasciata tramite i Sodalizi ai giocatori di età compresa tra gli 11 e i 18 anni. La richiesta di tale tipologia di tessera viene effettuata dai sodalizi dietro richiesta della persona che esercita la potestà o di chi ne fa le veci.

Art.148/III - Tessera Socio Sostenitore (Promozionale)

La tessera è rilasciata ai soci non giocatori che, con il loro apporto economico-organizzativo, contribuiscono allo sviluppo ed alla attività damistica del Sodalizio Affiliato e può avere la tipologia di tessera promozionale, di benemerito o Amici Damasport, secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Federale.

Art.148/IV - Tessera Arbitrale

La tessera è rilasciata agli iscritti agli Albi Federali Arbitri e consente di esercitare in campo federale l'attività di Arbitro, secondo le normative dettate dagli specifici regolamenti.

Art.148/V - Tessera Istruttori

La tessera è rilasciata agli iscritti agli Albi Federali Istruttori e consente di esercitare in campo federale l'attività di istruttore, secondo le normative dettate dagli specifici regolamenti.

Art.148/VI – Tessera Problemistica

La tessera è rilasciata agli Atleti di un Sodalizio che praticano la specialità problemistica e consente di partecipare a tutta l'attività sportiva federale, Campionati, Tornei e Manifestazioni varie, comunque organizzati o patrocinati dalla FID per la specialità problemistica.

Art.148/VII - Tessera Giovanile Scolastica

La tessera è rilasciata agli studenti che sono iscritti ad un Corso di Dama Scolastico o che frequentino, comunque, corsi e lezioni di Dama autorizzati dalla FID e che non siano in possesso di una tessera juniores.

La tessera consente la partecipazione ai tornei scolastici riconosciuti dalla FID, secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Federale.

Art.148/VIII - Tessera Esordienti

La tessera può essere rilasciata, al primo anno di tesseramento, ai nuovi tesserati che non siano mai stati precedentemente tesserati, per un periodo di tempo non superiore ad una stagione sportiva.

La tessera consente la partecipazione alle attività promozionali o sociali e comunque non agonistiche, della FID, secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Federale.

Capo V - Compatibilità e inibizioni**Art.149 – Compatibilità**

Un tesserato può avere le tipologie di tessera previste dallo Statuto, dal presente Regolamento e dalle Cariche ricoperte.

Art.150 - Tesserato di più Sodalizi

Una persona può essere Socio di un solo Sodalizio.

Nel caso di doppio tesseramento ordinario, farà fede la data della prima richiesta pervenuta alla Segreteria federale, salvo diversa precisazione del tesserato stesso che dimostri di avere richiesto un solo tesseramento.

In caso di doppio tesseramento sia il Tesserato che i Sodalizi interessati sono passibili di procedimento disciplinare.

Capo VI - Cessazione di appartenenza alla FID di un Tesserato**Art.151 - Disciplina**

Tutti i Tesserati cessano, comunque, di far parte della FID:

- a) per decadenza dalla carica o perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- b) per cessazione di appartenenza alla FID del Sodalizio di appartenenza;
- c) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti organi federali di giustizia;
- d) per recesso o cancellazione.

Art.151/I - Decadenza dalla carica o perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento

La decadenza dalla carica o perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento comporta l'immediata perdita di validità della tessera federale e di tutti i diritti connessi.

Art.151/II - Cessazione di appartenenza alla FID dell'Affiliato

La cessazione di appartenenza alla FID del Sodalizio di cui il tesserato è Socio o Giocatore Agonista, determina anche la cessazione di appartenenza alla FID del tesserato stesso, fatta salva la previsione del precedente art.143.

Art.151/III - Radiazione

La radiazione consiste nella cancellazione del Tesserato dalle da qualsiasi Elenco, Albo o Registro e comporta la decadenza da qualsiasi diritto sociale e federale di cui all'art. 8 dello Statuto quando ricorrano motivi di particolare gravità accertati e sanzionati con la radiazione appunto dagli Organi della Giustizia Sportiva. Il provvedimento di radiazione viene comunicato ai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali di competenza, nonché al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni Sportive.

Art.151/IV - Recesso o Cancellazione

I Tesserati possono richiedere il recesso di appartenenza alla FID, ovvero la cancellazione dagli specifici Albi (Istruttori, Arbitri, ecc.) e dagli Elenchi Federali (atleti delle diverse specialità, problemisti, ecc.), nel rispetto delle normative, inviando richiesta scritta alla Segreteria federale. La Cancellazione dagli Albi e dagli elenchi può avvenire anche d'ufficio, nei casi di decadenza o di radiazione.

PARTE TERZA – ACCESSO AGLI ATTI**Art.152 – Ambito di applicazione**

La FID, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto, garantisce ai propri tesserati l'accesso alla documentazione federale secondo le modalità indicate nel presente Regolamento Organico.

Il diritto di accesso agli atti della FID è la facoltà per gli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ed è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso. Il diritto di accesso agli atti della FID può essere esercitato relativamente ai documenti amministrativi di natura pubblicistica ed alle informazioni dagli stessi desumibili il cui oggetto è correlato con l'interesse di cui il richiedente dimostri, con idonea e specifica motivazione, di essere il titolare.

Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti materialmente esistenti al momento della richiesta. La richiesta va trasmessa per iscritto, attraverso posta elettronica certificata, indirizzata al Segretario Generale. Il Segretario Generale, constatata l'effettività dell'interesse e l'adeguatezza della richiesta, direttamente o tramite la Segreteria Generale, consente la visione degli atti ovvero trasmette gli stessi ai richiedenti previo versamento, da parte del richiedente, dei costi di riproduzione e delle eventuali spese di spedizione.

L'accesso agli atti della FID è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto e dai Regolamenti FID e CONI in materia.

Il Segretario Generale non è tenuto ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

Art. 153 – Atti esclusi dal diritto di accesso

Sono esclusi dal diritto di accesso agli atti i dati personali, sensibili, tutelati dalle normative della privacy e non consentite ai sensi di legge.

Art. 154 – Risposta alla richiesta

Il Segretario Generale deve dare risposta della richiesta di accesso agli atti nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della medesima.

In caso di accoglimento della richiesta:

- a) Il richiedente avrà accesso per l'esamina dei documenti presso la Segreteria Generale negli orari e nel periodo indicati nell'atto di accoglimento della richiesta e alla presenza del Segretario Generale o del personale incaricato.
- b) I documenti per i quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono presi in visione e non possono essere alterati in qualsiasi modo, per cui l'interessato può solo prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.
- c) Qualora un documento si riferisca contestualmente a più soggetti, l'accesso, mediante esame ed estrazione di copia, è consentito limitatamente alla parte del documento che si riferisce al soggetto richiedente, anche mediante copertura delle parti del documento concernenti soggetti diversi dal richiedente.

In caso di diniego della richiesta, i soggetti interessati potranno opporre ricorso verso il Tribunale Federale.

Art. 155 – Decadenza dell'autorizzazione

Il richiedente che entro 30 giorni non si è avvalso del diritto di esame degli atti a seguito di accoglimento della domanda, decade dal diritto stesso e per la durata di un anno non può presentare domanda di accesso agli stessi documenti.

Art. 156 – Rilascio di copie e costi di notifica

L'esame dei documenti è gratuito.

L'esercizio di accesso agli atti mediante rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione fissato dal Segretario Generale:

PARTE QUARTA - ENTRATA IN VIGORE

Art.157 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.